

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 11-8042

Libera Professione intramuraria (ALPI) della Dirigenza Sanitaria del SSR a rapporto esclusivo - Modifica della DGR n. 5-3734 del 3.9.2021, Allegato A lett. d) - Approvazione di Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI- Approvazione schema tipo di regolamento ALPI.



Seduta N° 419

Adunanza 29 DICEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:00 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

DGR 11-8042/2023/XI

OGGETTO:

Libera Professione intramuraria (ALPI) della Dirigenza Sanitaria del SSR a rapporto esclusivo – Modifica della DGR n. 5-3734 del 3.9.2021, Allegato A lett. d) - Approvazione di Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza Area Sanità per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI- Approvazione schema tipo di regolamento ALPI.

A relazione di: Icardi

Premesso che:

l'istituto della Libera Professione intramuraria (ALPI) della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSR a rapporto esclusivo trova la sua disciplina a livello nazionale, a partire, in particolare, dal D.Lvo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, in fonti normative e contrattuali che hanno fissato i presupposti, i principi, i destinatari e le finalità cui deve informarsi l’istituto, nonché le tipologie e le modalità organizzative del suo svolgimento;

la Regione Piemonte, in più occasioni, sia con deliberazioni della Giunta Regionale, che con note circolari della Direzione Regionale competente, ha fornito indicazioni alle Aziende ed Enti del SSR per una corretta applicazione dell’istituto, prevedendo, a carico delle ASR, verifiche e controlli idonei ad evitare abusi ed ogni interferenza con l’attività istituzionale, anche in funzione del prioritario obiettivo di riduzione delle liste di attesa;

a seguito dell’entrata in vigore D.L.vo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del

Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419", di modifica al D.L.vo n. 502/92 nonché del D.P.C.M. 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale" si sono approvate, con DGR 25-913 del 25.9.2000, le disposizioni di indirizzo regionale, previste dal D.P.C.M. citato;

con DGR N. 8-9278 del 28.7.2008 recante "Indicazioni per l'attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del SSR", l'Amministrazione Regionale ha dato attuazione alle suddette disposizioni della Legge n. 3 agosto 2007, n. 120, recependo l'Accordo tra l'Assessore regionale alla Tutela della Salute e Sanità e le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e SPTA del servizio Sanitario nazionale in materia di libera professione intramuraria ai sensi della suddetta legge.

Preso atto che:

con l'emanazione del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è stata poi modificata la L. 120/2007;

in particolare l'articolo 1, comma 4 della L. 120/2007 come novellato dall'art 2, comma 1, lett. b) del D.L. 158/2012, come convertito dalla L. 189/2012, ha previsto, fra l'altro, che le Regioni procedono a una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell'attività libero professionale e in esito ad essa, la possibilità, in capo alle Regioni, di autorizzare le aziende sanitarie, nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio dell'attività;

l'art. 2, comma 1 lettera g) del D.L. n.158/2012, come convertito dalla legge n. 189/2012, ha altresì previsto che le Regioni possono autorizzare le Aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, all'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.

Dato atto che:

la Regione Piemonte, effettuata la ricognizione straordinaria e rilevata l'insufficienza di spazi interni idonei da adibire all'esercizio della libera professione intramuraria ambulatoriale in maniera accessibile a tutti i dirigenti sanitari aventi diritto, con D.G.R. n. 19 - 5703 del 23 aprile 2013, definendo nuove linee guida, ha avviato il programma sperimentale per consentire lo svolgimento delle attività libero professionale presso gli studi privati, ai dirigenti sanitari i cui studi fossero collegati in rete, previa stipulazione di convenzione annuale rinnovabile con l'Azienda di appartenenza, e, con successiva DGR 18-4818 del 27 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera g) del D.L. n.158/2012, come convertito dalla legge n. 189/2012, a seguito di verifica regionale, ha posto termine al programma sperimentale, consentendo in via permanente ed ordinaria a tutte le Aziende Sanitarie Regionali di autorizzare lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete nei limiti e con le modalità di cui alla Legge n. 120/2007, come modificata dal succitato D.L. 158/2012 e relativa legge di conversione.

Preso atto che:

l'articolo 6, comma 1 del CCNL dell'Area Sanità, stipulato il 19 dicembre 2019, ha previsto che, nelle materie ivi indicate, le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello stesso CCNL, possano emanare, previo confronto con le organizzazioni sindacali e ferma restando l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs.n. 165/2001, linee generali di indirizzo agli enti o aziende, anche per lo svolgimento della contrattazione integrativa.

Dato atto che:

con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5-3734 3 settembre 2021 è stato pertanto recepito il verbale di confronto siglato in data 8.07.2021 con le OOSS Dirigenza Area Sanita' per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto ex articolo 6 del CCNL 19 dicembre 2019;

con le predette Linee Generali di indirizzo, con riguardo in particolare ai “Criteri generali per l’inserimento, nei regolamenti aziendali sulla libera professione di norme idonee a garantire che l’esercizio della libera professione sia modulato in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia” (lett. d), nel ribadire che l’ALPI non può essere esercitata presso strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, si sono ricompresi nel divieto di ALPI gli ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell’ASL, e le strutture private, che pur non accreditate, sono controllate da strutture accreditate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o sono amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o sono soci in posizione di controllo delle stesse.

E’ stato inoltre previsto che il predetto divieto vale anche nelle ipotesi nelle quali l’attività dei singoli professionisti sia disciplinata mediante rapporti convenzionali, comunque definiti (consulenza; attività aziendale a pagamento; cessione di servizi, etc.), tra azienda sanitaria e struttura accreditata;

dette disposizioni hanno determinato l’avvio del contenzioso con le strutture private, che hanno lamentato una ingiustificata estensione, a livello regionale, delle disposizioni della normativa nazionale, che contempla il divieto di svolgere la libera professione intramuraria presso le strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale e non il divieto dell’attività presso le strutture private, che pur non accreditate, sono controllate da strutture accreditate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., o sono amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o sono soci in posizione di controllo delle stesse;

con riguardo a detto profilo critico, pur considerato che su analoga previsione di altra regione si è favorevolmente pronunciata la sentenza del TAR Veneto - Venezia Sez. III, Sent., 24-07-2017, n. 743, si è reso necessario richiedere all’Avvocatura regionale di esprimere il proprio autorevole parere in ordine alla sussistenza, in capo alla Regione, dei presupposti giuridici della competenza ad interpretare estensivamente la normativa nazionale, in relazione alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regione;

di problematica applicazione è risultata altresì la previsione del divieto di svolgimento dell’ALPI presso gli erogatori privati accreditati facenti parte della rete pubblica (ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell’ASL), in considerazione della condizione differenziata dal loro peculiare ruolo nel SSR.

Dato atto, inoltre, che:

con riguardo ad entrambi i profili critici sopra evidenziati e ad altri aspetti problematici connessi, in particolare, alla possibilità di svolgere la libera professione in giornate di ferie o in territorio extra regionale e altresì alle modalità di costruzione della tariffa ALPI, è risultato opportuno demandare l’analisi dell’assetto regionale della libera professione e delle connesse problematiche all’apposita Commissione Paritetica Regionale per l’A.L.P.I. del personale del Servizio Sanitario Regionale, istituita, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2702 del 29 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010, composta da

membri di nomina regionale, con specifiche competenze in materia di A.L.P.I. e di problematiche di gestione e giuridiche, rappresentanti delle OO.SS. della dirigenza sanitaria e rappresentanti delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti;

alla Commissione Paritetica Regionale per l'A.L.P.I., sono attribuite, ai sensi della richiamata DGR, le seguenti competenze:

- valutare le modalità di svolgimento e l'organizzazione dell'A.L.P.I. sul territorio regionale;
- verificare i volumi d'attività istituzionale e dell'attività libero-professionale;
- avanzare proposte alla Giunta Regionale su modifiche/integrazioni delle Linee Guida regionali in materia di ALPI.

Preso atto che:

l'Avvocatura regionale, con parere reso con nota prot. 00031396 del 31/07/2023, ha definito quale "innovazione di natura normativa introdotta in violazione della disciplina sulla ripartizione della potestà legislativa tra lo Stato e le Regioni" la disposizione regionale di cui alla DGR 5-3734 3 settembre 2021, che ha previsto il divieto di esercitare la libera professione presso le strutture private, che pur non accreditate, sono controllate da strutture accreditate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o sono amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o sono soci in posizione di controllo delle stesse;

con riguardo allo svolgimento dell'ALPI presso gli erogatori privati accreditati facenti parte della rete pubblica (ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ASL), la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 07980/2023, alla luce della normativa nazionale, ne nega la possibilità di esercizio. Recita infatti la citata sentenza che "...Gli ospedali classificati sono pertanto equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria e non anche ad ogni altro fine: per quanto qui rileva essi sono inquadrati nel settore privato e come tali legittimamente non rientrano nella disciplina delle attività intra moenia previste per le strutture pubbliche";

con riguardo alla possibilità di esercizio dell'ALPI in giornata di ferie, le OO.SS. della Dirigenza maggiormente rappresentative, mediante nota intersindacale prodotta in sede di Commissione Paritetica, il 30.06.2023, hanno rappresentato che da attenta disamina delle fonti legislative non emergono cause ostative all'esercizio della libera professione in periodo di ferie;

sulla suddetta problematica gli uffici regionali competenti hanno formulato con nota prot. 00002138 del 28/07/2023, richiesta di parere all'ARAN, cui è stato dato riscontro in data 31.08.2023, con nota ARAN acquisita al prot. regionale n. 4693 del 5 settembre 2023, che, acclarata l'inesistenza di normativa che vieta l'esercizio della libera professione in giornate di ferie, ne demanda la disciplina ai regolamenti delle ASR;

in sede di riunione della Commissione Paritetica del 6.12.2023, acquisiti e valutati il parere dell'Avvocatura regionale, la Sentenza del Consiglio di Stato e il parere ARAN succitati, e ritenuto doveroso darne conforme applicazione, è stato stilato e sottoscritto da tutti i membri componenti, il verbale conclusivo, conservato agli atti della competente Direzione regionale;

in esito ai lavori della Commissione Paritetica, come risultanti dal predetto verbale, sulla base dell'analisi dei profili critici sopra evidenziati, si è ravvisata altresì l'opportunità di uniformare i regolamenti ALPI delle ASR, predisponendo, in seno alla Commissione medesima, uno schema tipo di regolamento che, sulla base di linee guida regionali e pur nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità aziendali, costituisca un valido supporto e un contributo metodologico, a favore delle medesime, nell'aggiornamento dei regolamenti ALPI, esplicitando le modalità di costruzione della

tariffa ALPI (in particolare con riguardo alla quota c.d. Balduzzi di cui all'art. 1 comma 4 lett. c) della l. 120/2007 da applicarsi in conformità alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 27883 del 03/10/2023) e prevedendo l'inserimento nei regolamenti aziendali, in via di eccezione, della possibilità di svolgere la libera professione in giornate di ferie e in territorio extra regionale, alla luce non solo del quadro normativo e della sua evoluzione nel tempo, ma anche, e soprattutto, dell'attuale contesto e assetto del SSR nella fase post Covid.

Considerato che:

in seno alla Commissione Paritetica è presente una componente sindacale in rappresentanza della dirigenza sanitaria;

delle linee guida predisposte dalla competente Direzione regionale in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria e delle proposte formulate dalla Commissione Paritetica si è data informazione alle OO.SS della dirigenza sanitaria ai sensi dell'art. 4 del CCNL Area Sanità 2016-2018 del 19 dicembre 2019 .

Ritenuto, con il presente provvedimento:

di modificare la DGR n. 5-3734 3 settembre 2021, allegato 1 lett. d), eliminando la parte in cui prevede il divieto di esercitare l'ALPI presso le strutture private, che pur non accreditate, sono controllate da strutture accreditate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o sono amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o sono soci in posizione di controllo delle stesse, in conformità al parere reso sul punto dall'Avvocatura regionale ;

di confermare le disposizioni della DGR n. 5-3734 del 3 settembre 2021, Allegato 1, lett. d), in relazione al divieto di esercitare l'ALPI presso le strutture private accreditate della rete pubblica in quanto qualificate come ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ASL ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 07980/2023;

di approvare, ai sensi della Legge n. 3 agosto 2007, n. 120 all'art. 1, comma 4, le linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria per la definizione o l'aggiornamento del regolamento aziendale ALPI, allegate sub 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

di confermare, per quanto compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, le disposizioni regionali e le linee di indirizzo in materia di ALPI, di cui ai provvedimenti regionali sopra richiamati.

di approvare lo schema tipo di regolamento sull'attività libero professionale intramuraria (ALPI), allegato sub 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, pur nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità aziendali, costituisce strumento di supporto metodologico, a favore delle AASSRR, nella definizione o aggiornamento dei regolamenti ALPI;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso la Giunta unanime ,

delibera

1) di modificare la DGR n. 5-3734 3 settembre 2021, allegato 1, lett. d), eliminando la parte in cui prevede il divieto di esercitare l'ALPI presso le strutture private, che pur non accreditate, sono controllate da strutture accreditate ai sensi dell'articolo 2359 c.c., o sono amministrate da persone fisiche che a loro volta amministrano le strutture accreditate o sono soci in posizione di controllo delle stesse, in conformità al parere reso sul punto dall'Avvocatura regionale, come riportato in premessa;

2) di confermare le disposizioni della DGR n. 5-3734 del 3 settembre 2021, Allegato 1, lett. d), in relazione al divieto di esercitare l'ALPI presso le strutture private accreditate della rete pubblica in quanto qualificate come ospedali classificati ovvero strutture dichiarate presidio dell'ASL ai sensi della L. 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n. 07980/2023;

3) di approvare, ai sensi della Legge n. 3 agosto 2007, n. 120 all'art. 1, comma 4, le linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria per la definizione/aggiornamento del regolamento aziendale ALPI, allegate sub 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

4) di confermare, per quanto compatibili con quelle di cui al presente provvedimento, le disposizioni regionali e le linee di indirizzo in materia di ALPI, di cui ai provvedimenti regionali in premessa richiamati.

5) di approvare lo schema tipo di regolamento sull'attività libero professionale intramuraria (ALPI) , allegato sub 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, sulla base di linee guida regionali e pur nel rispetto dell'autonomia e delle peculiarità aziendali, costituisce strumento di supporto metodologico, a favore delle AASSRR, nella definizione o aggiornamento dei regolamenti ALPI;

6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-8042-2023-All_1-ALL_1_LINEE_GUIDA.pdf



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

DGR-8042-2023-All_2-ALL_2_SCHEMA_TIPO_REGOLAMENTO.pdf

2.

(omissis)



Allegato

Linee guida regionali in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria per la definizione/ aggiornamento del regolamento aziendale ALPI.

Premessa

L'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo affianca l'attività istituzionale al fine di:

- in relazione all'Azienda, contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti, garantendo pluralità di percorsi e modalità di accesso, in maniera tale da rafforzare la propria capacità competitiva;
- dal punto di vista della dirigenza sanitaria a rapporto di lavoro esclusivo, assicurare il diritto di esercitare la libera professione intramuraria;
- dal punto di vista del paziente, consentire il diritto di poter scegliere il proprio curante anche tra i dirigenti a rapporto esclusivo delle AA.SS.RR..

Obiettivo regionale

La Regione, mediante l'emanazione delle presenti linee guida in materia di A.L.P.I., si pone l'obiettivo di uniformare il più possibile il contenuto dei regolamenti aziendali delle AA.SS.RR (di seguito Aziende) in materia di libera professione intramuraria della dirigenza sanitaria a rapporto esclusivo (di seguito Regolamento aziendale), nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali e dei C.C.N.L. vigenti.

Sono fatte salve e richiamate tutte le pregresse linee guida e di indirizzo nonché le circolari emanate dall'Amministrazione regionale in materia, in quanto conformi alle presenti.

Principi generali in materia di ALPI

Le Aziende devono predisporre e aggiornare il Regolamento aziendale nell'attuazione e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- l'attività libero-professionale intramuraria non deve essere concorrenziale con il S.S.R. e non deve porsi in contrasto con le finalità e le attività dell'Azienda, né creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda e deve essere esercitata nel pieno rispetto del codice deontologico;
- l'attività libero-professionale intramuraria deve essere svolta al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività di cui all'impegno di servizio, ed in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto;
- deve essere garantita la tracciabilità della gestione ALPI mediante percorsi differenziati rispetto all'attività istituzionale, in particolare in relazione ai sistemi di prenotazione, riscossione dei proventi e rilevazione oraria dell'attività;
- lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria deve avvenire prioritariamente all'interno dell'Azienda, in spazi distinti da quelli in cui si esercita l'attività

istituzionale o, in caso di verifica della indisponibilità/insufficienza di spazi interni adeguati, in spazi esterni di ricovero o ambulatoriali per utilizzo temporaneo, reperiti mediante acquisto o locazione degli stessi presso strutture sanitarie non accreditate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2007 e s.m.i.. e selezionati mediante apposita procedura.

- deve essere garantito il corretto equilibrio tra volumi attività istituzionale e corrispondenti volumi ALPI ai sensi degli artt. 15-*quinquies* comma 3 D.lgs. 502/1992 e 114 co. 5 C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018;

- l'esercizio dell'ALPI deve essere correlato ad azioni da parte dell'Azienda volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero-professionale; L'ALPI si svolge, pertanto, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale sul Governo Liste d'Attesa e dalla normativa regionale sul governo e il recupero delle liste d'attesa (di cui in ultimo la D.G.R. n. 20 – 6920 del 22.05.2023), secondo le disposizioni che, partendo dall'impianto normativo di cui all'art. 3 del D.lgs. 124/1998, attuano l'art. 1 comma 280 della L. 266/2005;

- il contenuto del Regolamento aziendale deve essere conforme con quanto previsto in materia di attività libero-professionale intramuraria dal P.I.A.O. sez. anticorruzione e trasparenza;

- deve essere garantita la tutela del diritto del paziente alla riservatezza dei dati ;

- deve essere garantita un'adeguata informazione al cittadino sulle modalità di accesso alle prestazioni, la tipologia delle stesse, il personale che le eroga, le tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati;

- l'Azienda deve prevedere un sistema di costruzione della tariffa comprendente la necessaria copertura di tutti i costi diretti e indiretti aziendali e delle quote destinate ai fondi previsti dalla normativa nazionale e contrattuale;

- deve essere previsto un sistema di contabilità separata ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. 724/1994;

- deve essere garantita la tracciabilità dei proventi mediante utilizzo della Piattaforma PAGOPA;

- l'Azienda deve prevedere un sistema di verifiche e controlli idonei ad evitare abusi ed interferenze con attività istituzionale.

Contenuti necessari e criteri direttivi del regolamento aziendale ALPI

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE – Il Regolamento aziendale deve disciplinare, in relazione alle diverse tipologie previste dalla normativa nazionale e contrattuale, le modalità di esercizio dell'ALPI, previa definizione dell'ambito soggettivo di applicazione con riguardo alla dirigenza medica e sanitaria a rapporto esclusivo e al personale medico in convenzione con il SSR.

Allo stesso Regolamento, per quanto di pertinenza, deve attenersi anche il personale del comparto che supporta in modo diretto o collabora per assicurare l'esercizio dell'ALPI.

AUTORIZZAZIONE – Il Regolamento aziendale deve disciplinare la procedura di rilascio e i contenuti dell'autorizzazione all'ALPI nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- utilizzo di modulistica predisposta dall'Azienda;

- previsione della possibilità di modifiche dell'autorizzazione, dell'opzione di rinuncia all'esercizio dell'ALPI e del passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa ai sensi dell'art. 15 C.C.N.L Area Sanità 2016-2018;

- limitazione all'utilizzo di eventuali sedi esterne all'Azienda, di norma, ad un massimo di tre; tale limite vale tanto per l'attività "allargata" ai sensi dell'art. 115 CCNL Area Sanità 2016-2018, quanto per le prestazioni effettuate ai sensi dell'art. 117 commi 6, 7 e 8 C.C.N.L Area Sanità 2016-2018;
- rilascio dell'autorizzazione nel rispetto della condizione che, per ciascun professionista, il volume di prestazioni/volume orario in ALPI non sia superiore a quelli assicurati per i compiti istituzionali;
- esercizio dell'ALPI nella disciplina di appartenenza del professionista. Possibilità, per l'Azienda, di autorizzare il professionista all'esercizio della libera professione intramuraria in altra disciplina nei limiti di quanto previsto dalla D.G.R. 8-9278 del 28.07.2008;
- rilascio dell'autorizzazione ad erogare le prestazioni in ambulatori esterni/studi professionali subordinatamente alla dichiarazione da parte del professionista o del titolare della struttura privata non accreditata che sono soddisfatti tutti i requisiti strutturali ed igienico-sanitari.

TIPOLOGIE DI ATTIVITA' – Il Regolamento deve prevedere le tipologie di attività libero-professionale intramuraria in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e contrattuale (artt. 115 e 117 C.C.N.L Area Sanità 2016-2018 e s.m.i.).

L'attività ambulatoriale (visite specialistiche, attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, certificazioni, e interventi di chirurgia ambulatoriale) deve essere regolamentata anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- possibilità di svolgimento presso gli studi privati del professionista autorizzati e convenzionati secondo quanto già previsto dalle disposizioni regionali in materia;
- riconducibilità delle prestazioni ai L.E.A. e previsione di eventuale specifica autorizzazione aziendale per prestazioni ambulatoriali non ricomprese nei LEA. Il regolamento aziendale deve disciplinare anche l'attività libero professionale resa dal personale della dirigenza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti, per prestazioni di certificazione non ricomprese nel Catalogo Regionale (es. prestazioni di medicina legale, medicina sportiva, patenti di guida, ecc.). In tali casi la tariffa non può essere inferiore a quella prevista per l'attività istituzionale.
- effettuazione dell'attività, di regola, nel territorio regionale. Eccezionalmente, specie con riguardo alle ASR confinanti con la Regione, sulla base delle ragioni addotte dal richiedente ed adeguatamente motivando, il Direttore Generale può autorizzare il singolo professionista ad esercitare l'attività fuori dal territorio regionale, nei limiti del numero di sedi esterne come sopra predefinite.

L'attività di degenza deve essere regolamentata anche nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

- devono essere computati, come meglio specificato infra, tutti gli oneri a carico dell'assistito: compenso del medico e dell'équipe, tutti i costi aziendali, diretti e indiretti, anche riferibili al confort alberghiero, connessi all'attività; la sua organizzazione tiene conto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico – terapeutici correlati, al fine di ottimizzare la durata della degenza;
- deve essere garantita al paziente la piena conoscenza delle condizioni dell'attività, del tariffario delle singole prestazioni e comunque del presunto onere complessivo. Il preventivo deve contenere l'indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta.

Le prestazioni professionali connesse al ricovero (incluse quelle effettuate in regime di day hospital e day surgery) devono essere identificate mediante il sistema di classificazione internazionale del modello a D.R.G.

SPAZI DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI – Il Regolamento aziendale ALPI deve prevedere, ai fini autorizzativi, in quali spazi possa essere esercitata l'ALPI, nel rispetto dei seguenti principi:

- di regola l'ALPI deve essere svolta negli spazi aziendali interni, distinti da quelli in cui si svolge l'attività istituzionale, e adeguati;
- nel caso in cui, previa verifica oggettiva effettuata dall'Azienda, non risultino disponibili o sufficientemente disponibili spazi interni distinti e adeguati per l'esercizio di detta attività, può essere rilasciata specifica autorizzazione da parte della Azienda per l'utilizzo temporaneo di spazi esterni di ricovero o ambulatoriali, preferibilmente nell'ambito del territorio di riferimento aziendale e comunque nel territorio regionale;
- l'acquisto o locazione da parte dell'ASR di spazi esterni di ricovero o ambulatoriali per l'esercizio dell'attività libero-professionale deve essere effettuata, previo confronto concorrenziale, adeguata pubblicità e necessaria nomina del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica, in conformità alla procedura indicata nel parere reso in materia da ANAC in data 19.09.2023. A tal fine l'azienda può procedere pubblicando l'elenco delle strutture autorizzate, formulato anche attraverso procedure di manifestazione di interesse. Per garantire la continuità dell'attività, nelle more dell'organizzazione aziendale della procedura di reperimento spazi sostitutivi, così come indicata dall'ANAC, le ASR sono autorizzate ad utilizzare gli spazi sostitutivi già reperiti e autorizzati, prorogando le relative convenzioni già in essere;
- l'Azienda, con cadenza almeno biennale, deve espletare ed aggiornare l'attività di ricognizione degli spazi destinabili all'A.L.P.I.;
- deve essere prevista la possibilità di revocare/rimodulare l'autorizzazione a svolgere l'ALPI per il sopraggiungere di prioritarie esigenze correlate alle attività istituzionali, ovvero per insufficiente utilizzo degli spazi concessi, preavvisando il Professionista interessato e proponendo, ove possibile, spazi alternativi rispetto a quelli inizialmente concessi.

In relazione all'ALPI svolta in spazi aziendali interni, l'Azienda deve garantire la tracciabilità dell'attività stessa mediante la previsione di codice di rilevazione presenza dedicato, tanto in relazione ai dirigenti, quanto in relazione al personale del comparto. Sono fatti salvi i casi in cui l'attività libero professionale, per motivi clinici, tecnico-organizzativi e/o economici, definiti e autorizzati dall'Azienda, non possa svolgersi separatamente rispetto all'orario dell'attività istituzionale (es. attività di Laboratorio Analisi, Anatomia patologica), con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario.

L'Azienda deve prevedere dei sistemi di monitoraggio e controllo ai fini della tracciabilità dell'attività svolta all'esterno.

PRESTAZIONI NON EROGABILI IN REGIME DI ALPI E ATTIVITA' CHE NON RIENTRANO NELL'ALPI – Il Regolamento aziendale deve prevedere che non sono erogabili in regime di libera professione intramoenia le seguenti prestazioni:

- prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale, salvo eccezioni legate a scelte aziendali di non erogare determinate prestazioni, seppur ricomprese nei L.E.A.;

- prestazioni connesse con i ricoveri nei servizi di pronto soccorso ed emergenza e comunque connesse ad attività di urgenza ed emergenza;
- trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
- attività dialitica;
- attività certificatoria esclusivamente attribuita al S.S.N. e ogni altra attività riservata in via esclusiva al S.S.N.;
- prestazioni di cui alla Legge 22 maggio 1978, n. 194 (I.V.G.);
- terapia farmacologica SERD;
- prestazioni non riconosciute dal S.S.N.;
- in genere, prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico-terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.

L'Azienda non può inquadrare giuridicamente né autorizzare, in nessuna forma, l'assunzione di funzioni di responsabilità gestionali organizzative per conto terzi in strutture sanitarie extra-aziendali.

Le attività che, seppur comportano corresponsione di emolumenti, non rientrano fra le attività libero professionali di cui all'art. 119 co. 1 C.C.N.L Area Sanità 2016-2018 non sono oggetto del Regolamento aziendale ALPI.

LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI – Il Regolamento aziendale deve indicare quali comportamenti sono vietati nell'esercizio dell'ALPI, tra cui in particolare:

- utilizzo del ricettario del S.S.N. di cui al D.M. 305/88, nonché prescrizione di ricetta dematerializzata;
- accesso, per gli utenti seguiti in regime libero-professionale, ai servizi resi in ambito istituzionale, al di fuori da quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Regolamento aziendale deve prevedere che l'esercizio della libera professione intramuraria non è consentito nelle seguenti situazioni:

- orario di lavoro, normali turni di servizio, turni di pronta disponibilità o di guardia;
- situazioni in cui la prestazione lavorativa è sospesa, quali, a titolo esemplificativo: malattia e infortunio, astensioni dal servizio (obbligatorie e/o facoltative, incluse quelle per maternità e paternità), assenze retribuite che interessano l'intero arco della giornata (formazione, permessi, ecc...), assenze per esami/concorsi, assenze per lutto, congedi collegati ai rischi professionali per le prestazioni ad esse collegati, aspettative, sciopero, sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari o sospensioni per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa, ore di permesso per c.d. allattamento, permessi orari o giornalieri ex L. 104/1992.

L'attività libero-professionale durante le ferie può essere svolta nell'ambito delle giornate e delle strutture/sedi già autorizzate per l'esercizio dell'ALPI. L'attività libero professionale in giornate di ferie deve essere oggetto di monitoraggio aziendale, anche in sede di Organismo Paritetico di promozione e verifica A.L.P.I. A tal fine il professionista deve indicare nella richiesta di autorizzazione a fruire delle ferie la finalità specifica. Nel caso in cui il sistema aziendale di rilevazione non consenta l'indicazione della finalità, l'avvenuta autorizzazione alle ferie deve essere comunicata all'ufficio competente in materia di ALPI. Nel caso in cui il professionista, per esigenze sopravvenute, decida di esercitare l'attività nell'ambito delle giornate di ferie già autorizzate, la prestazione svolta deve essere comunicata tempestivamente al predetto ufficio. In ogni caso deve essere osservata la normativa in materia di recupero psicofisico, ed in particolare il rispetto dei giorni di ferie continuativi che devono essere assicurati durante il periodo estivo (art. 33 comma 9 *bis*

C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018 s.mi), dei periodi continuativi di congedo connessi al riposo biologico (art. 99 C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018 s.m.i), per i dirigenti soggetti a rischio radiologico/anestesiologico, nonché il rispetto delle ore di riposo consecutivo giornaliero minimo per il recupero delle energie psicofisiche, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Le lavoratrici madri non possono svolgere attività intramuraria negli specifici momenti di riduzione dell'orario istituzionale per allattamento.

Per i professionisti con limitazioni o prescrizioni ex D.lgs 81/2008 e/o beneficio per sé stesso di cui alla L. 104/1992, il Regolamento aziendale deve prevedere che il Direttore Generale conceda autorizzazione all'ALPI per le sole prestazioni per le quali il professionista richiedente risulti idoneo nell'attività istituzionale e che non costituiscano ulteriore pregiudizio alle condizioni psicofisiche dello stesso.

VOLUMI DI ATTIVITA' – Il Regolamento aziendale deve indicare la struttura aziendale competente a:

- definire un piano annuale dei volumi di attività istituzionale e di libera professione, per ciascuna unità organizzativa, nel rispetto dei principi generali in materia di ALPI ed in coerenza con il budget aziendale;
- definire, in sede di definizione annuale dei budget, con i dirigenti di struttura responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati;
- concordare, avvalendosi delle strutture competenti, con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati;
- vigilare sul rispetto delle condizioni di equilibrio, in ogni singola unità organizzativa, tra i volumi di attività istituzionale e quelli di attività libero professionale intramuraria; le Aziende devono altresì predisporre gli strumenti e le condizioni organizzative per la verifica dell'equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli di attività libero professionale intramuraria anche a livello di unità produttive delle singole strutture operative, ove possibile.

TARIFFE - Il regolamento aziendale ALPI deve prevedere i criteri di costruzione delle tariffe delle prestazioni libero-professionali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- copertura delle voci minime quali compenso del professionista, quota di cui all'art. 1 comma 4 lett. c) della L. 120/2007 (quota c.d. fondo Balduzzi da applicarsi in conformità alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 27883 del 03/10/2023), costo dell'attività di supporto diretto calcolato secondo quanto previsto a livello aziendale, IRAP, oneri previdenziali, INAIL, quota fondo perequazione, quota fondo dirigenza PTA, costi aziendali di produzione, quota fondo personale che collabora per assicurare l'ALPI (art. 12 co. 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000); in relazione all'attività di ricovero, anche la copertura di tutti gli ulteriori costi specifici;
- divieto di prevedere importi inferiori a quelli previsti dalla Regione Piemonte a titolo di tariffa per le corrispondenti prestazioni in regime istituzionale.

Inoltre, il Regolamento aziendale, in materia di tariffe, deve prevedere:

- l'adeguata pubblicità delle tariffe;
- la verifica annuale delle tariffe, anche ai fini di cui all'art. 3 comma 7 della L. 724/94;

- la possibilità per il professionista di rinunciare in tutto o in parte al proprio compenso, fermo restando che detta rinuncia non deve determinare modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze. A tal fine le stesse devono essere addebitate al paziente oppure, in caso di indicazione del professionista, a quest'ultimo.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI – L'Azienda deve garantire che l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria possa avvenire con modalità distinte rispetto a quelle relative alle prestazioni istituzionali al fine di assicurare la massima trasparenza possibile.

Il Regolamento aziendale ALPI deve disciplinare la procedura di prenotazione delle prestazioni libero-professionali nel rispetto dei seguenti criteri:

- utilizzo del Sistema Informativo Sanitario Regionale (CUP ALPI);
- possibilità di consentire al professionista (o alla struttura non accreditata in cui il medesimo esercita attività libero professionale allargata secondo quanto previsto dalla relativa convenzione) di ricevere e registrare direttamente le prenotazioni sul predetto sistema ALPI;
- eccezionalmente, possibilità di prevedere casi di esclusione dalla prenotazione centralizzata e utilizzo di agende personali per prestazioni effettuate da particolari categorie di professionisti, specificando le motivazioni per le quali è opportuno che l'utente contatti direttamente il professionista;
- possibilità per l'utente di scegliere il professionista/équipe cui intende rivolgersi;
- informazioni all'utente circa disponibilità e tariffe e, nel caso in cui questi non indichi il professionista ma solo la prestazione richiesta, presenza di elenco chiaro, trasparente ed imparziale di tutti i professionisti disponibili ad erogare quella prestazione.

Quanto in particolare all'attività di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery), inoltre, il Regolamento aziendale deve prevedere che la richiesta effettuata dall'utente contenga:

- la dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e del preventivo;
- l'obbligazione al pagamento e le modalità di erogazione del medesimo in caso di copertura assicurativa;
- il nominativo del professionista/équipe;
- la preferenza per il periodo di ricovero;
- il consenso informato ai sensi della normativa sulla c.d. privacy.

Il Regolamento aziendale deve disciplinare la gestione dei reclami in relazione ad eventuali segnalazioni di disservizio.

PAGAMENTO, FATTURAZIONE, CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI E RECUPERO CREDITI – Il Regolamento aziendale deve disciplinare la gestione di pagamento e fatturazione per prestazioni in ALPI nel rispetto dei seguenti principi:

- il pagamento può essere effettuato esclusivamente attraverso la piattaforma PAGOPA e mediante mezzi di pagamento connessi con tale sistema. Le Aziende, pertanto, sono tenute a porre in essere i necessari adempimenti per la completa integrazione con il sistema PAGOPA; le Aziende che non hanno ancora potuto ottemperare al disposto normativo devono comunque garantire che il pagamento delle prestazioni sia fatto direttamente all'Azienda esclusivamente mediante mezzi che ne assicurino la tracciabilità;

- divieto, tanto per il professionista che per il personale di supporto, di riscossione/accettazione di somme di denaro in contanti o altri titoli di pagamento non integrati con il sistema PAGOPA;
- rilascio di quietanza all'utente a seguito di avvenuto pagamento.

In relazione all'attività di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery), il Regolamento aziendale può prevedere disposizioni particolari quanto alla gestione della stessa.

Il Regolamento aziendale deve disciplinare la gestione della corresponsione degli emolumenti derivanti dall'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria e del recupero crediti nel rispetto dei seguenti criteri:

- liquidazione dei proventi al professionista in subordine alla verifica dell'avvenuto incasso;
- considerazione di tutti i compensi ALPI, ai soli fini fiscali, come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;
- corresponsione dei proventi nella prima busta paga utile e certificazione all'interno del Modello CU;
- obbligo di monitorare, con frequenza periodica almeno quadrimestrale, il rispetto dei termini di regolare pagamento delle fatture emesse.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DEL COMPARTO – Il Regolamento aziendale ALPI deve disciplinare l'apporto del personale del comparto nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- è definito personale di supporto diretto il personale del comparto che fornisce un contributo specifico all'erogazione della prestazione;
- la partecipazione del personale di supporto diretto all'ALPI è su base volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro, turni di pronta disponibilità ecc...;
- l'effettuazione della prestazione del personale di supporto diretto avviene previa timbratura con codice dedicato;
- impossibilità di partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'ALPI da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- è definito personale di collaborazione il personale dell'Azienda che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, con specifica attività, richiesta ed organizzata dall'Azienda, di tipo informatico, logistico, organizzativo, gestionale.

ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA ALPI – Il Regolamento aziendale deve prevedere la costituzione e disciplinare le funzioni dell'Organismo Paritetico di promozione e verifica ALPI istituito ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. h D.P.C.M. 27.3.2000, in conformità alle seguenti indicazioni regionali.

L'organismo paritetico di promozione e verifica ricopre le seguenti principali funzioni:

- Funzione di promozione della libera professione:

l'Organismo esplica il proprio ruolo in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.

Afferiscono a tale ambito di competenza:

- a i compiti propositivi e di promozione con riferimento agli spazi da dedicarsi all'ALPI alla definizione delle modalità di informazione al pubblico, alla regolamentazione interna, anche mediante proposta alla Direzione Generale di provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione e di iniziative utili alla promozione ed al buon andamento dell'attività libero professionale;

- b la valutazione dell'opportunità di erogare prestazioni non comprese nei LEA, ma riconosciute dal SSN, comunque riferibili a specialità non presenti in Azienda.

- Funzione di verifica:

l'Organismo paritetico provvede ad esaminare e valutare la documentazione trasmessa dalle strutture aziendali preposte (controllo di gestione, risorse umane, libera professione, direzione medica ecc.) e può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascuna struttura.

- Funzioni di consulenza:

l'Organismo paritetico esprime parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale in materia di penalizzazioni inerenti la violazione dell'equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli in A.L.P.I. e la revoca o sospensione delle attività di libera professione ed esprime, altresì, parere relativamente alle categorie di dirigenti che possono accedere ai fondi aziendali di perequazione. All'organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni.

L'Organismo si riunisce almeno semestralmente e riferisce del proprio operato con cadenza almeno annuale al Direttore Generale.

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO – Il Regolamento aziendale ALPI deve individuare le procedure aziendali da seguire e le strutture aziendali che, ciascuna per propria competenza, operano affinché l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria sia svolto in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

L'Azienda deve fornire riscontro alla Regione sullo svolgimento dell'attività di controllo e verifica, anche ai fini della trasmissione di dati e informazioni all'Osservatorio Nazionale sull'ALPI, istituito presso il ministero della Salute.

ALTRE INDICAZIONI IN MATERIA DI ALPI

Infrazioni – Il Regolamento aziendale deve stabilire le specifiche violazioni della disciplina in materia di ALPI oggetto di penalizzazioni e disciplinare il relativo procedimento (contestazione dell'infrazione, termini, contraddittorio con l'interessato ecc...). Resta fermo che, nel caso in cui l'infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva.

Fondi in materia di ALPI – L'Azienda deve costituire e ripartire i fondi in materia di ALPI previsti dalle disposizioni normative nazionali e contrattuali e le disposizioni regionali e il Regolamento aziendale deve declinarne le modalità di attuazione.

Funzioni del Collegio di Direzione - Il Collegio di Direzione concorre all'adozione da parte dell'Azienda del Regolamento aziendale. Ulteriori funzioni dello stesso in relazione all'ALPI sono previste dal Regolamento aziendale stesso.

Tutela assicurativa – Il Regolamento aziendale ALPI deve riportare le disposizioni previste in materia di tutela assicurativa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria.

Trattamento dei dati personali – Il Regolamento aziendale ALPI deve individuare, nell'ambito del trattamento dei dati personali, titolare del trattamento, responsabile del

trattamento, soggetti autorizzati a trattare i dati personali ed altre figure previste dalla normativa in materia.

SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO AZIENDALE DELL'ATTIVITA'
LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Indice sommario

Premessa
Obiettivi
Trasparenza ed anticorruzione

PARTE PRIMA – ASPETTI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Principi e criteri generali
- Art. 3 Criteri generali di costruzione della tariffa
- Art. 4 Personale interessato
- Art. 5 Tipologie di A.L.P.I
- Art. 6 Modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria
- Art. 7 Attività ambulatoriale individuale e di équipe
- Art. 8 Attività di degenza
- Art. 9 Attività domiciliare
- Art. 10 Altre prestazioni
- Art. 11 Attività di consulenza richiesta all'Azienda da soggetti terzi ai sensi dell'art. 117 comma 2 C.C.N.L. AREA SANITA' 2016-2018 ed eventuali s.m.i.
- Art. 12 Convenzioni per attività a carattere occasionale
- Art. 13 Attività professionale richiesta a pagamento da terzi all'Azienda ai sensi dell'art. 117 comma 7 C.C.N.L. AREA SANITA' 2016-2018 ed eventuali s.m.i.
- Art. 14 Prestazioni sanitarie non erogabili in regime di A.L.P.I
- Art. 15 Attività che non rientrano nella libera professione intramuraria
- Art. 16 Requisiti, assenza di conflitto di interessi e limiti all'esercizio dell'A.L.P.I

**PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELL'A.L.P.I.: ASPETTI
STRUTTURALI, FUNZIONALI E PROCEDURALI**

- Art. 17 A.L.P.I., definizione di budget, criteri di raffronto tra attività istituzionale e A.L.P.I.
- Art. 18 Autorizzazione e adempimenti del professionista
- Art. 19 Gestione dell'attività libero professionale intramuraria
- Art. 20 Agende di prenotazione
- Art. 21 Prenotazione delle prestazioni libero professionali
- Art. 22 Pagamento e fatturazione per prestazioni A.L.P.I
- Art. 23 Corresponsione degli emolumenti derivanti dall'esercizio dell'ALPI e recupero crediti
- Art. 24 Spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria
- Art. 25 Personale di supporto diretto
- Art. 26 Personale di collaborazione
- Art. 27 Funzioni del Collegio di Direzione
- Art. 28 Organismo paritetico di promozione e verifica A.L.P.I.
- Art. 29 Infrazioni, restrizioni e sanzioni disciplinari
- Art. 30 Fondo di perequazione

Art. 31 Fondo "Balduzzi"

Art. 32 Attività di vigilanza e controllo

Art. 33 Tutela assicurativa

Art. 34 Trattamento dei Dati Personali

Art. 35 Disposizioni finali

APPENDICI

1 – Normativa di riferimento

2 – Scheda tariffe

PREMESSA

L'Azienda (di seguito Azienda), si pone come interesse lo sviluppo di un'area di attività libero-professionale da affiancare all'attività istituzionale del S.S.N., al fine di :

- contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti all'utenza esterna, mettendo a disposizione il patrimonio di specializzazione, tecnologie, conoscenze e capacità nell'ambito di una pluralità di percorsi e modalità di accesso;
- rafforzare la propria capacità competitiva non soltanto per quanto attiene ai servizi garantiti e finanziati dal S.S.N., ma anche sul piano più generale di offerta di servizi sanitari;
- garantire alla dirigenza sanitaria – dipendente S.S.N. o universitaria in convenzione con il S.S.N., che abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo – il diritto di esercitare la libera professione intramuraria nell'ambito degli spazi e delle strutture individuate dall'Azienda a tal fine;
- consentire il diritto ai pazienti di poter scegliere il proprio curante anche tra i dirigenti a rapporto esclusivo dell'Azienda.

L'attività libero-professionale rappresenta una risorsa per l'Azienda, nonché uno strumento di potenziamento della capacità di risposta alla domanda sanitaria, nella misura in cui consenta un più adeguato utilizzo delle strutture e delle attrezzature, ottimizzando l'incidenza dei costi di struttura e costituendo attività aggiuntiva e non alternativa a quella istituzionale.

L'area di attività così creata contribuisce ad aumentare la visibilità esterna della qualità aziendale, determinando effetti positivi anche sull'attività istituzionale ed a stimolare l'innovazione e il raggiungimento di nuovi obiettivi di qualità, anche sollecitando la revisione di prassi organizzative consolidate, nonché a garantire la capacità di conservare ed attrarre professionisti, offrendo possibilità aggiuntive ed alternative al mondo del privato.

OBIETTIVI

Il presente regolamento disciplina l'A.L.P.I. della dirigenza medica e sanitaria, in applicazione delle norme e dei CC.CC.NN.LL. vigenti.

Al presente regolamento devono attenersi tutti i dirigenti interessati all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nonché il personale del comparto che supporta in modo diretto o collabora per assicurare l'esercizio dell'attività in oggetto, in relazione alle disposizioni di carattere organizzativo.

La normativa di riferimento, sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento, è indicata nell'appendice 1.

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

L'informazione per l'utenza viene effettuata secondo il disposto del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

L'attività libero professionale e l'attività aziendale a pagamento rientrano in una delle aree di rischio previste dal Piano triennale anticorruzione dell'Azienda/PIAO, al quale si fa rinvio per i contenuti specifici.

PARTE PRIMA - ASPETTI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 114 C.C.N.L. 2016-2018 Area Dirigenza Sanità, per A.L.P.I. (o regime di intramoenia o intramurario) si intende l'attività svolta dal personale appartenente alle categorie professionali della Dirigenza Medica, Veterinaria e Sanitaria esercitata, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro e delle connesse attività previste dall'impegno ordinario di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery, di ricovero, sia nelle strutture ospedaliere che territoriali, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o di fondi sanitari integrativi del S.S.N., di cui all'art. 9 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento definisce le tipologie e le modalità organizzative per l'esercizio dell'A.L.P.I. del personale di cui al successivo art. 4.
3. Per quanto non specificatamente contemplato nel presente Regolamento, si rinvia alle norme di riferimento. Le principali sono elencate nell'appendice normativa 1.
4. La definizione delle tariffe per prestazioni, prestate in sede e fuori sede, di tipologia ambulatoriali e di ricovero sono riportate negli schemi allegati (Appendice 2).
5. La definizione degli importi ai sensi della lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120 s.m.i. avviene di intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale.

ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. L'Azienda garantisce l'esercizio dell'A.L.P.I. nell'osservanza dei seguenti principi:
 - a) non deve essere concorrenziale con il S.S.R.;
 - b) non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'Azienda e non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Azienda;
 - c) deve essere svolta in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto ed assicurare la piena funzionalità dei servizi, avuto riguardo anche alla tipologia e alla complessità delle prestazioni;
 - d) deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio;
 - e) i proventi dell'A.L.P.I. vengono riscossi mediante la Piattaforma PAGOPA o comunque con l'utilizzo di mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo, ex art. 1, comma 4, lettera b) della Legge 120/2007.
Il pagamento è effettuato, laddove possibile, prima dell'erogazione della prestazione;
 - f) l'A.L.P.I. è necessariamente correlata ad azioni da parte dell'Azienda volte a ridurre le liste di attesa e ad allineare tendenzialmente i tempi medi di erogazione dell'attività istituzionale a quelli dell'attività libero professionale (Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734);
 - g) l'A.L.P.I. deve essere organizzata garantendo, nel rispetto dei diritti della privacy del paziente, un'adeguata informazione al cittadino utente sulle modalità di accesso alle prestazioni;

- h) l'A.L.P.I. deve essere gestita, anche in relazione ai sistemi di prenotazione e riscossione, mediante percorsi differenziati e distinti rispetto all'attività istituzionale;
 - i) l'A.L.P.I. deve essere sottoposta a verifiche e controlli idonei ad evitare abusi ed ogni interferenza con l'attività istituzionale, anche in funzione del prioritario obiettivo di riduzione delle liste di attesa;
 - j) l'A.L.P.I. deve rispettare il corretto equilibrio tra l'attività istituzionale e i corrispondenti volumi di libera professione intramuraria;
 - k) l'A.L.P.I. deve essere esercitata in spazi distinti da quelli in cui si esercita l'attività istituzionale. Nelle more dell'individuazione dei suddetti spazi, l'attività libero professionale viene svolta sia presso spazi aziendali che esterni. L'Azienda procede ad una ricognizione periodica per la verifica della disponibilità di spazi aziendali, come da successivo art. 24;
 - l) l'A.L.P.I. non può riguardare le attività di urgenza ed emergenza;
 - m) l'esercizio dell'attività libero professionale non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda, e pertanto deve essere garantita la copertura di tutti i costi, nel rispetto dei principi di equilibrio tra costi e ricavi, deve essere tenuta contabilità separata e la stessa non deve presentare disavanzo (cfr. L. 724/1994);
 - n) tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.
2. Durante l'esercizio dell'A.L.P.I. non è consentito:
- a) al medico, in nessun caso, l'utilizzo del ricettario del S.S.N. di cui al D.M. 305/88 (D.lgs. 502/92, art. 15-*quinquies*, comma 4), nonché la prescrizione di ricetta dematerializzata;
 - b) l'attivazione, per gli utenti seguiti in regime libero-professionale, di procedure di accesso ai servizi in ambito istituzionale difformi da quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 3 – CRITERI GENERALI DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe:
- a) devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'Azienda;
 - b) devono considerare le quote da destinare ai fondi previsti dalle disposizioni normative specifiche, dai CC.NN.LL., dalla contrattazione integrativa;
 - c) non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalla Regione Piemonte a titolo di tariffa per le corrispondenti prestazioni in regime istituzionale.
2. Il professionista può rinunciare in tutto o in parte al proprio compenso, fermo restando che detta rinuncia non determina modificazioni nell'entità delle somme dovute all'Azienda o agli altri soggetti che non abbiano espressamente rinunciato alle proprie spettanze. A tal fine le stesse verranno addebitate al paziente o, in caso di indicazione del professionista, a quest'ultimo.
3. Le tariffe, costruite partendo dal compenso del professionista/équipe, devono garantire la copertura almeno delle seguenti voci:
- a) compenso del professionista o dell'équipe di professionisti dirigenti sanitari;
 - b) quota pari al 5% del compenso del professionista o dell'équipe di professionisti dirigenti sanitari di cui all'art. 1, comma 4, lett. c, della legge n. 120/2007;
 - c) costo dell'attività di supporto diretto, ove prevista, calcolato secondo quanto stabilito a livello aziendale, (proporzionato all'impegno orario richiesto e valorizzato con una quota oraria da definire in sede aziendale o quale percentuale rispetto al compenso del dirigente valorizzata secondo accordi integrativi aziendali);

- d) IRAP (calcolata sui compensi per il personale dirigente – al netto della quota “Balduzzi - e di comparto);
 - e) oneri previdenziali da applicare sui compensi erogati al personale di supporto diretto (non dirigente);
 - f) INAIL, da applicare sui compensi erogati al personale in supporto diretto, in proporzione alla maggiorazione legata allo svolgimento dell'attività intramoenia rispetto a quella istituzionale;
 - g) quota fondo perequazione (personale dirigenza medica e sanitaria) pari al 5% del compenso del personale dirigente medico-sanitario (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000);
 - h) quota fondo dirigenza PTA (art. 116 comma 3 CCNL Area Sanità 2016-2018);
 - i) costi aziendali di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili sostenuti dall'Azienda per l'erogazione della prestazione, valorizzati in proporzione alla complessità della prestazione erogata;
 - j) quota fondo personale che collabora per assicurare l'A.L.P.I. (art. 12 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000);
4. Per quanto concerne l'attività di ricovero la fattura dovrà includere oltre alle voci di cui sopra anche la copertura di tutti i costi specifici (es. costo protesi, confort alberghiero, esami e consulenze specialistiche non correlate al DRG, robotica ecc.).
5. Le tariffe sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3 comma 7 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
6. Le tariffe sono pubblicate sul sito internet aziendale. L'Azienda inoltre fornisce al paziente, in forma scritta e, ove possibile, allegata alla ricevuta/fattura, idonea informativa in ordine al compenso del professionista e ai costi accessori ricompresi nella tariffa.

ART. 4 – PERSONALE INTERESSATO

1. Ai fini del presente Regolamento il personale a rapporto esclusivo che può svolgere l'A.L.P.I. è il seguente:
 - a) dirigenti medici, sanitari e veterinari (di seguito professionisti) in servizio presso l'Azienda e quelli convenzionati dell'Università, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 517/1999 e s.m.i., giuridicamente inquadrati nell'ambito della dirigenza sanitaria e riconducibili alle seguenti professionalità: Medico Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario, Psicologo, Biologo, Farmacista, Chimico e Fisico.
 - b) dirigenti assunti ai sensi degli artt. 15-septies e 15-octies del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, se individuati quali professionisti afferenti al ruolo sanitario di cui alla lettera a);
 - c) specialisti ambulatoriali che svolgono libera professione intramoenia ai sensi del relativo ACN e AIR vigente.
2. La regolamentazione dell'attività a pagamento dei medici in formazione specialistica funzionalmente assegnati alle Strutture Complesse dell'Azienda, per lo svolgimento delle funzioni assistenziali, avviene tramite apposita procedura, posta in essere con il supporto della struttura competente in materia di libera professione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per la disciplina relativa ai dirigenti delle professioni sanitarie (di cui all'art. 8 del C.C.N.L. del 17.10.2008 dell'Area III) e dei dirigenti assunti a tempo determinato in qualità di specializzandi, si rimanda integralmente alla normativa nazionale e regionale specifica in materia.

4. Il Regolamento disciplina altresì l'apporto del personale di supporto diretto, ossia del personale del comparto dipendente dell'Azienda che presta attività per lo svolgimento della libera professione intramuraria.
5. Al fine di soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'A.L.P.I., viene utilizzato di norma personale dipendente dell'Azienda.

ART. 5 – TIPOLOGIE DI A.L.P.I.

1. Le tipologie di attività libero professionale sono le seguenti (art. 115 co. 1 C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità):
 - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
 - b) attività libero professionale a pagamento, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente all'équipe che vi provvede all'interno delle strutture aziendali e nei limiti delle disponibilità orarie autorizzate dall'Azienda;
 - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria autorizzata non accreditata, previa convenzione con le stesse;
 - d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende, enti) all'Azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Azienda, ove svolte al di fuori dell'orario di lavoro.
2. L'Azienda, attraverso la struttura, si assume l'obbligo di monitorare, con frequenza periodica, il regolare pagamento delle fatture emesse, con le procedure o le modalità formalizzate e avuto riguardo alle indicazioni di cui all'art. 22 del presente regolamento. Le prestazioni richieste in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, dall'Azienda ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive non sono direttamente disciplinate dal presente Regolamento.

ART. 6 – MODALITA' PREDISPOSTE DALL'AZIENDA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. L'A.L.P.I. si espleta di norma in spazi interni aziendali distinti da quelli utilizzati per attività istituzionale.
2. Nel caso in cui, previa verifica oggettiva effettuata dall'Azienda, non risultino disponibili o sufficientemente disponibili spazi interni distinti e adeguati per l'esercizio di detta attività viene rilasciata specifica autorizzazione da parte della Azienda per l'utilizzo temporaneo di spazi esterni di ricovero o ambulatoriali per l'esercizio dell'A.L.P.I. mediante acquisto o locazione degli stessi presso strutture sanitarie non accreditate, secondo quanto previsto dalla Legge n. 120/2007 e s.m.i.. e selezionati attraverso confronto concorrenziale, previa adeguata pubblicità e necessaria nomina del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. A tal fine l'azienda può procedere pubblicando l'elenco delle strutture autorizzate formulato anche attraverso procedure di manifestazione di interesse. Il reperimento di detti spazi ad uso temporaneo, per l'attività di ricovero o ambulatoriale, deve avvenire

preferibilmente nell'ambito del territorio di riferimento aziendale e comunque nel territorio regionale.

- 3 Al fine di garantire la tracciabilità dell'attività libero professionale svolta all'interno dell'Azienda, tutti i professionisti interessati – dirigenti e personale del comparto – devono bollare inizio e fine attività utilizzando apposito codice di rilevazione dedicato. Sono fatti salvi i casi in cui l'attività libero professionale, per motivi clinici, tecnico-organizzativi e/o economici, definiti e autorizzati dall'Azienda, non possa svolgersi separatamente rispetto all'orario dell'attività istituzionale (es. attività di Laboratorio Analisi, Anatomia patologica ecc - Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734), con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario.
4. L'A.L.P.I. si espleta nelle forme e regimi di erogazione di seguito riportati:
 - a) attività ambulatoriale individuale e di équipe (art. 7);
 - b) attività di degenza (art. 8);
 - c) attività domiciliare (art. 9);
 - d) altre prestazioni (art. 10);
 - e) particolari forme di attività aziendale a pagamento, ai sensi dell'art. 117 del C.C.N.L. 2016-2018 (artt. 11 e ss).

ART. 7 – ATTIVITA' AMBULATORIALE INDIVIDUALE E DI EQUIPE

1. L'attività ambulatoriale viene esercitata dai professionisti in forma individuale o di équipe:
 - a) nelle strutture ambulatoriali interne dell'Azienda;
 - b) presso le strutture di altra azienda sanitaria o in struttura privata non accreditata previa convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2;
 - c) presso gli studi privati del professionista autorizzati e convenzionati, secondo lo schema tipo Regionale (D.G.R. 19-5703 del 23 aprile 2013).
2. Le prestazioni possono essere riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) visite specialistiche, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, certificazioni;
 - b) interventi di chirurgia ambulatoriale, semplice o complessa.
3. Le prestazioni in A.L.P.I. di cui al presente articolo, ivi comprese quelle in A.L.P.I. "allargata" (ossia nello studio privato del professionista o presso in strutture private non accreditate ove siano acquisiti spazi sostitutivi), dovranno essere sempre riconducibili a quelle riconosciute quali ambulatoriali dalla Regione Piemonte, identificate dallo stesso codice e descrizione di quelle effettuate in ambito istituzionale e riportate nel Catalogo Regionale, ad eccezione delle prestazioni non ricomprese nei LEA, che siano state autorizzate dall'Azienda, previo parere favorevole del Collegio di Direzione.
Rientra nel presente regolamento anche l'attività libero professionale resa dal personale della dirigenza sanitaria del Dipartimento di Prevenzione e dei Distretti, per prestazioni di certificazione non ricomprese nel suddetto Catalogo Regionale (es. prestazioni di medicina legale, medicina sportiva, patenti di guida, ecc.). In tali casi la tariffa non può essere inferiore a quella prevista per l'attività istituzionale.
4. L'attività ambulatoriale deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 6 comma 2, preferibilmente nell'ambito del territorio di riferimento aziendale, e comunque nel territorio regionale, a norma del D.P.C.M. 27.03.2000, articolo 7, comma 4, lett. b), salvo autorizzazione, per l'effettuazione dell'attività in territorio extraregionale, da parte del Direttore Generale, in virtù della motivazione del richiedente e valutata la situazione a livello di contesto aziendale (ad esempio situazione della lista d'attesa per la specifica prestazione), sentito anche il responsabile sovraordinato al dirigente interessato.

Eventuali spese aggiuntive di gestione saranno considerate nella determinazione della tariffa.

ART. 8 – ATTIVITA' DI DEGENZA

1. L'attività di degenza è caratterizzata dalla richiesta, da parte del cittadino, di prestazioni a pagamento, in costanza di ricovero ordinario, di day hospital o day surgery, con contestuale scelta del professionista o dell'équipe che deve erogare la prestazione. Tale attività tiene conto della fruibilità di tutti i servizi diagnostico – terapeutici correlati, al fine di ottimizzare la durata della degenza.
2. Tale forma di attività libero professionale comporta oneri a carico dell'assistito relativamente al compenso del medico e dell'équipe ed a tutti i costi aziendali, anche riferibili al confort alberghiero, connessi all'attività.
Il ricovero avviene dietro specifica richiesta dell'interessato (o di un suo rappresentante), dalla quale risulti la piena conoscenza delle condizioni, del tariffario delle singole prestazioni o comunque del presunto onere complessivo.

Il preventivo dovrà contenere l'indicazione dettagliata della tariffa per la prestazione richiesta con le voci di cui all'art. 3.

3. L'attività di ricovero si svolge in idonee strutture aziendali e, laddove possibile, in spazi aziendali separati e distinti.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. k), e dell'art. 24 del presente Regolamento, qualora non risultino disponibili o sufficientemente disponibili spazi interni adeguati per l'esercizio di detta attività, resta ferma la possibilità di specifica autorizzazione per l'utilizzo di spazi esterni, previa formale stipula di convenzioni con le strutture esterne allo scopo individuate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2.
5. Le prestazioni professionali connesse al ricovero sono identificate mediante il sistema di classificazione internazionale del modello a D.R.G..

ART. 9 – ATTIVITA' DOMICILIARE

1. Ai sensi dell'art. 117 comma 5 C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, la prestazione può essere resa direttamente dal dirigente scelto dall'assistito ed erogata al suo domicilio, fuori dell'orario di servizio, in relazione alle particolari prestazioni assistenziali richieste o al carattere occasionale e straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente con il dirigente prescelto, con riferimento all'attività libero professionale intramuraria svolta individualmente o in équipe nell'ambito dell'Azienda.
Si intende attività domiciliare anche quella svolta su richiesta del paziente ricoverato all'interno dell'Azienda o altro ente del SSN o presso altra struttura sanitaria non accreditata, in quanto temporaneamente ivi domiciliato.
2. L'attività a domicilio:
 - a) è svolta fuori dell'orario di servizio;
 - b) è effettuata, di norma, nell'ambito del territorio regionale e deve essere autorizzata ai sensi dell'art. 7 comma 4 D.P.C.M. 27 marzo 2000.
3. I proventi dell'A.L.P.I. svolta al domicilio dell'assistito vengono riscossi mediante mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità della corresponsione dell'importo direttamente

all'Azienda, secondo le modalità previste dall'art. 1 comma 4, lettera b) della Legge 120/2007.

ART. 10 – ALTRE PRESTAZIONI

1. Possono essere eseguite in A.L.P.I., anche le seguenti prestazioni, svolte fuori dell'orario di lavoro e dalle attività previste dall'impegno di servizio:

- a) Attività I.N.A.I.L.

attività di certificazione Medico Legale, di cui all'art. 117, comma 4, C.C.N.L. 2016-2018 e eventuali successive modifiche, resa dall'Azienda per conto dell'I.N.A.I.L. a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto ai commi 526 e 527 della Legge 145/2018. Per tale attività il compenso è disciplinato dall'art. 117 succitato, comma 3, al lordo degli oneri e dei costi aziendali. Si dovrà procedere alla quantificazione e al recupero dell'impegno orario.

- b) Attività di Medicina del lavoro/ Medico Competente

attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 115, comma 4, C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, in qualità di specialista in medicina del lavoro o di medico competente, nell'ambito delle attività previste dal d.lgs. n. 81/2008, esercitate su richiesta da terzi, anche direttamente sul luogo di lavoro del committente, previa apposita convenzione che disciplini compiti, limiti orari, compenso e modalità di svolgimento.

ART. 11 – ATTIVITA' DI CONSULENZA RICHIESTA ALL'AZIENDA DA SOGGETTI TERZI AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 2 C.C.N.L. AREA SANITA' 2016-2018 ED EVENTUALI S.M.I.

1. L'attività di consulenza chiesta all'Azienda da soggetti terzi è una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 117 co. 2, C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità e eventuali s.m.i., da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio. Anche per queste prestazioni resta ferma la necessità per l'Azienda di recuperare i costi relativi all'IRAP e agli oneri, che andranno aggiunti alla tariffa a carico dell'azienda richiedente.
2. Essa viene attuata nei seguenti casi e con le modalità sotto indicate, presso:
 - a) servizi sanitari di altra Azienda o Ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini:
 - a.1) i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - a.2) il compenso e le modalità di svolgimento. Per le tariffe relative a dette prestazioni si rinvia alle disposizioni regionali e nazionali in materia;
 - b) istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del S.S.N. e disciplini:
 - b.1) la durata della convenzione;
 - b.2) la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - b.3) i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;

- b.4) l'entità del compenso;
 - b.5) motivazioni e fini della consulenza, al fine di accertare la compatibilità con l'attività di istituto.
3. Il compenso per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve affluire all'Azienda che provvede ad attribuirne, ai sensi dell'art.117 co. 3, C.C.N.L. 2016-2018, il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, fatte salve le disposizioni del comma 1 relativamente al recupero dei costi aziendali.

ART. 12 – CONVENZIONI PER ATTIVITA' A CARATTERE OCCASIONALE

1. Le attività professionali richieste a pagamento da singoli utenti – e svolte individualmente o in équipe – in strutture di altra Azienda o Ente del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, ai sensi del comma 6 dell'art. 117 C.C.N.L. 2016-2018, sono disciplinate da convenzione.
2. Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda, con le modalità stabilite dalla convenzione.
3. La convenzione disciplina i seguenti punti:
 - a) il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto anche conto delle altre attività svolte;
 - b) l'entità del compenso dovuto al dirigente o all'équipe che ha effettuato la prestazione;
 - c) le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi;
 - d) la quota della tariffa spettante all'azienda stabilita in conformità alle disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1 comma 4, lett. c) della Legge 120/2007.

ART. 13 – ATTIVITA' PROFESSIONALE RICHIESTA A PAGAMENTO DA TERZI ALL'AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 117 COMMA 7 C.C.N.L. AREA SANITA' 2016-2018 ED EVENTUALI S.M.I.

1. Trattasi di attività professionale, richiesta, ai sensi dell'art. 117 co. 7 C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, a pagamento da terzi all'Azienda e svolta, fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali.
2. Tale attività può, a richiesta del dirigente interessato, essere considerata:
 - a) come attività libero-professionale intramuraria per conto dell'Azienda;
 - b) come obiettivo prestazionale incentivato con le specifiche risorse introitate, in conformità al vigente CCNL.
3. Per tali prestazioni si richiamano l'art. 117, co. 7 e 8, C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità e le disposizioni legislative vigenti, ivi incluso l'art. 1 comma 4, lett. c) della Legge 120/2017, ed occorre quindi stabilire:
 - a) i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - b) l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro ma fuori della struttura di appartenenza;
 - c) le modalità di attribuzione dei compensi e rimborsi spese;
 - d) la partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50 per cento della tariffa, per le

- prestazioni finalizzate alla riduzione delle liste di attesa, ai sensi dell'art. 15 quinquies, comma 2, lett. d), del D.lgs. 502/1992 s.m.i.;
- e) l'attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.

Eventuali eccezioni vanno motivate (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo in virtù delle caratteristiche della prestazione, indicate dal richiedente, che escludono una effettiva fungibilità del professionista) e autorizzate dalla competente struttura aziendale.

ART. 14 – PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGABILI IN REGIME DI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Non sono erogabili in regime libero professionale le prestazioni di seguito elencate:
 - a) prestazioni non erogate dall'Azienda in regime istituzionale, salvo eccezioni legate a scelte aziendali di non erogare determinate prestazioni, seppur ricomprese nei L.E.A.;
 - b) prestazioni connesse con i ricoveri nei servizi di pronto soccorso ed emergenza e comunque connesse ad attività di urgenza ed emergenza;
 - c) trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);
 - d) attività dialitica;
 - e) attività certificatoria esclusivamente attribuita al S.S.N. e ogni altra attività riservata in via esclusiva al S.S.N.;
 - f) prestazioni di cui alla Legge 22 maggio 1978, n. 194 (I.V.G.);
 - g) terapia farmacologica SERD;
 - h) prestazioni non riconosciute dal S.S.N..
2. In ogni caso, non sono erogabili in regime di A.L.P.I. le prestazioni alle quali non sia riconosciuta validità diagnostico-terapeutica sulla base delle più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche desunte dalla letteratura e dalle linee guida degli organismi sanitari nazionali ed internazionali.
3. Non è inquadrabile né autorizzabile, in nessuna forma, l'assunzione di funzioni di responsabilità gestionali organizzative per conto terzi in strutture sanitarie extra-aziendali.

ART. 15 – ATTIVITA' CHE NON RIENTRANO NELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

1. Ai sensi dell'art. 119 co. 1 C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, dell'art. 13 D.P.C.M. 27.03.2000 e dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001, non rientrano fra le attività libero professionali e non sono, pertanto, disciplinate dal presente Regolamento, ancorché comportino corresponsione di emolumenti, le seguenti attività, che seguono le ordinarie regole autorizzative vigenti in Azienda:
 - a) la partecipazione ai corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
 - b) partecipazioni a sperimentazioni, studi osservazionali e trial clinici;
 - c) la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali;
 - d) la partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es. commissione medica di verifica dello stato di invalidità civile e di handicap);
 - e) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
 - f) la partecipazione a comitati scientifici;

- g) la partecipazione a organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- h) l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Azienda della dichiarazione, da parte dell'organizzazione interessata, della totale gratuità delle prestazioni;
- i) l'attività professionale resa in qualità di C.T.U. presso i Tribunali;
- j) altri incarichi extraistituzionali di cui all'art. 53 D.Lgs. 165/2001.

ART. 16 – REQUISITI, ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI E LIMITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. Per poter esercitare l'A.L.P.I., i dirigenti sanitari dell'Azienda che hanno i requisiti normativi per esercitare la libera professione, siano essi con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e coloro che sono stati assunti ai sensi dell'art. 15-*septies* e 15-*octies* del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 devono:
 - a) avere in essere un rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
 - b) prestare servizio a tempo pieno;
 - c) aver assolto il debito orario contrattuale.
2. I dirigenti sanitari che hanno optato per il rapporto di lavoro esclusivo non possono esercitare alcuna attività sanitaria resa a titolo non gratuito se non in nome e per conto dell'Azienda; in particolare, non possono dar vita a situazioni che implicino forme di concorrenza sleale ovvero l'insorgenza di un conflitto di interessi.
3. Costituisce conflitto di interessi:
 - a) l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificialmente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;
 - b) il caso di titolarità o compartecipazione di quote in strutture sanitarie accreditate a operare con il S.S.N.;
 - c) l'esercizio di attività libero-professionale presso strutture sanitarie private anche non accreditate con il S.S.N., nelle quali il dirigente sanitario ricopra il ruolo di componente del consiglio di amministrazione ovvero qualsiasi posizione o carica di natura gestionale.
4. Rappresenta situazione di incompatibilità ex lege l'esercizio di attività libero-professionale presso le strutture sanitarie private accreditate, anche solo parzialmente, ad operare con il S.S.N.
5. Può costituire elemento utile per la valutazione di determinazione di ipotesi di concorrenza sleale l'inottemperanza all'obbligo di informare adeguatamente e in modo trasparente il paziente.
6. L'attività libero professionale intramuraria, oltre che nell'ambito dell'orario di lavoro, non potrà essere esercitata dal personale in occasione di tutte le altre situazioni previste dalle norme nazionali e regionali, nonché dal C.C.N.L. vigente, in particolare:
 - a) nei normali turni di servizio, nei turni di pronta disponibilità o di guardia;
 - b) nelle situazioni in cui la prestazione lavorativa è sospesa quali, a titolo esemplificativo:
 - malattia e infortunio,

- astensioni dal servizio, obbligatorie e/o facoltative, anche per maternità o paternità,
- assenze retribuite che interessano l'intero arco della giornata – formazione, permessi, ecc.
- assenze per esami/concorsi,
- assenze per lutto,
- congedi collegati ai rischi professionali, per le prestazioni ad esse collegati,
- aspettative,
- sciopero,
- sospensioni dal servizio per provvedimenti disciplinari o sospensioni per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o giusta causa,
- permessi orari o giornalieri ex Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'attività libero-professionale durante le ferie può essere svolta nell'ambito delle giornate e delle strutture/sedi già autorizzate per l'esercizio dell'ALPI, indicando nella richiesta di autorizzazione a fruire delle ferie la finalità specifica. Nel caso in cui il sistema aziendale di rilevazione non consenta l'indicazione della finalità, l'avvenuta autorizzazione alle ferie deve essere comunicata all'ufficio competente in materia di ALPI. Nel caso in cui il professionista, per esigenze sopravvenute, decida di esercitare l'attività nell'ambito delle giornate di ferie già autorizzate, la prestazione svolta deve essere comunicata all'ufficio competente in materia di ALPI. L'attività libero professionale in giornate di ferie deve essere oggetto di monitoraggio aziendale, anche in sede di Organismo Paritetico di promozione e verifica ALPI. In ogni caso deve essere osservata la normativa in materia di recupero psicofisico, ed in particolare il rispetto dei giorni di ferie continuativi che devono essere assicurati durante il periodo estivo di cui all'art. 33 comma 9 *bis* C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018, dei periodi continuativi di congedo connessi al riposo biologico di cui all'art. 99 C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018 per i dirigenti soggetti a rischio radiologico/anestesiologico, nonché il rispetto delle ore di riposo consecutivo giornaliero minimo per il recupero delle energie psicofisiche secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti. Le lavoratrici madri non possono svolgere attività intramuraria negli specifici momenti di riduzione dell'orario istituzionale per allattamento.

7. Se si tratta di attività in costanza di ricovero può essere svolta all'interno delle sedute o sessioni dedicate all'attività istituzionale, con conseguente quantificazione e recupero dell'impegno orario con l'adozione di meccanismi oggettivi, ma solo per periodi temporanei e in casi assolutamente eccezionali non dipendenti da carenze organizzative aziendali e comunque solo in relazione a quei servizi (es. Laboratorio Analisi, Anatomia patologica ecc...) in cui l'attività libero professionale non possa, per motivi clinici, tecnico-organizzativi e/o economici definiti e autorizzati dall'Azienda, svolgersi al di fuori di quella istituzionale (Linee guida Regione Piemonte, D.G.R. 3 settembre 2021, n. 5-3734).
8. Qualora il professionista abbia ricevuto limitazioni o prescrizioni emesse dal Medico Legale o dal Medico Competente/Autorizzato ex D.lgs. 81/2008, ovvero sia titolare del beneficio di cui alla L. 104/1992 per se stesso, il Direttore Generale, nella sua qualità di datore di lavoro, ai fini della tutela del dipendente, rilascia l'autorizzazione all'A.L.P.I. soltanto per lo svolgimento di prestazioni per le quali il professionista risulti idoneo nell'attività istituzionale e che non costituiscano ulteriore pregiudizio alle condizioni psicofisiche dello stesso.
Qualora il suddetto professionista avanzasse richiesta per effettuare in regime A.L.P.I. una prestazione ulteriore dovrà essere valutato specificatamente al fine del rilascio

dell'autorizzazione. Tale valutazione varrà anche per l'attività svolta in regime istituzionale.

9. L'attività libero-professionale prestata in una delle condizioni ostative sopra elencate comporta violazione disciplinare, non è prevista la distribuzione di quote economiche a titolo di libera professione e i relativi proventi verranno trattenuti dall'Azienda.

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DELL'A.L.P.I.: ASPETTI STRUTTURALI, FUNZIONALI E PROCEDURALI

ART. 17 – A.L.P.I., DEFINIZIONE DI BUDGET, CRITERI DI RAFFRONTO TRA ATTIVITA' ISTITUZIONALE E A.L.P.I.

1. L'Azienda, attraverso (indicare struttura ...), definisce, per ciascuna unità organizzativa, un piano dei volumi di attività istituzionale e di libera professione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, in coerenza con il budget aziendale che definisce il piano annuale delle prestazioni erogate in attività istituzionale, sia per quella ambulatoriale che di ricovero.
2. La struttura..... in sede di definizione annuale dei budget, con i dirigenti di struttura responsabili delle équipes interessate, nel rispetto dei tempi concordati, definisce i volumi di attività istituzionale che devono comunque essere assicurati in relazione alle risorse assegnate.
3. La struttura, avvalendosi delle strutture competenti, concorda con i singoli dirigenti e con le équipes interessate i volumi di attività libero-professionale intramuraria che comunque non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati. Si rinvia all'art. 28 del presente Regolamento per le competenze in materia dell'organismo paritetico di promozione e verifica e all'art. 29 per le sanzioni da adottare in caso di violazione di quanto concordemente pattuito.
4. Sul mancato rispetto delle norme di legge, contrattuali e del Regolamento aziendale in materia di espletamento di attività libero professionale si rinvia al Codice disciplinare deliberato dall'Azienda per la dirigenza area sanità.

ART. 18 – AUTORIZZAZIONE E ADEMPIMENTI DEL PROFESSIONISTA

1. L'autorizzazione all'A.L.P.I. è rilasciata dalla struttura indicata dalla Direzione Generale.
2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'A.L.P.I. viene richiesta dal professionista attraverso l'utilizzo della modulistica e, ove previsto, dell'applicativo informatico aziendale specificamente dedicato, come definito dalla procedura aziendale.
3. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione deve concludersi entro trenta giorni dalla richiesta dell'interessato.
4. L'autorizzazione può essere oggetto di successive modifiche, con le stesse modalità di cui sopra, su richiesta del professionista interessato o del responsabile dell'équipe, nella finestra temporale predefinita dall'Azienda, salvo eccezionali e documentate esigenze. In caso di rinuncia all'esercizio dell'A.L.P.I., il professionista comunica con nota protocollata detta rinuncia alla Struttura ..., e per conoscenza alla struttura che ha autorizzato, con un preavviso di 30 giorni e, comunque, solo dopo aver erogato tutte le prestazioni già prenotate nell'Agenda già attiva, salvo gravi e imprevedibili situazioni.

5. Ogni professionista, coerentemente all'art. 15, C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, chiede il passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione.
6. Ai sensi dell'art. 6 comma 2, l'autorizzazione all'attività "allargata", viene conferita preferibilmente nell'ambito territoriale aziendale, e in ogni caso in ambito regionale. Per quanto riguarda l'autorizzazione all'attività "allargata" ambulatoriale, si richiama quanto previsto in via di eccezione all'art. 7 co. 4. In ogni caso, l'attività "allargata" di cui agli artt. 7 e 8 è limitata di norma a 3 sedi esterne all'Azienda. Tali disposizioni si estendono altresì ai casi di cui agli artt. 12 (art. 117 comma 6 C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018) e 13 (art. 117 comma 7 C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018) del presente Regolamento.

Il numero delle autorizzazioni per singola prestazione deve essere compatibile con la disponibilità delle dotazioni logistiche aziendali, il rapporto con l'attività erogata in regime istituzionale ed il piano dei volumi di attività.

7. Le prestazioni erogate in telemedicina seguono le regole stabilite per l'attività istituzionale.
8. L'A.L.P.I. è prestata dal professionista nella propria disciplina di appartenenza (D.P.C.M. 27.03.2000, art. 5 co. 4). E' consentito, ai sensi del predetto articolo e previa specifica autorizzazione, l'esercizio della libera professione intramuraria in disciplina equipollente.
9. Il personale che non può esercitare l'A.L.P.I. nella propria disciplina o in disciplina equipollente può essere autorizzato dal Direttore Generale, con il parere favorevole del Collegio di Direzione e delle OO.SS. di categoria (e, ove previsto dall'Azienda, parere tecnico preventivo dell'Organismo Paritetico di promozione e verifica), ad esercitare l'attività in unica disciplina diversa da quella di appartenenza, in strutture a disposizione dell'Azienda, sempre che il Dirigente sia in possesso della relativa specializzazione oppure di una anzianità di servizio di 5 anni nella disciplina stessa (DGR 8-9278 del 28.07.2008). Sono altresì autorizzate, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità, le attività libero professionali svolte in qualità di specialista in Medicina del Lavoro o di Medico Competente/Autorizzato nell'ambito delle attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., salvo i casi di incompatibilità ivi previsti.
10. L'autorizzazione ad erogare le prestazioni in ambulatori esterni/studi professionali è subordinata alla dichiarazione da parte del Professionista o del titolare della struttura privata non accreditata che sono soddisfatti tutti i requisiti strutturali e igienico-sanitari.
11. L'A.L.P.I. non può comportare globalmente per ciascun dirigente un volume di prestazioni o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, previa negoziazione, in sede di definizione annuale di budget con i dirigenti responsabili delle équipes interessate, dei volumi di attività istituzionale e, previa negoziazione con i singoli dirigenti e con le stesse équipes, dei volumi dell'attività libero professionale sia in fase di programmazione che in fase di erogazione delle attività.

ART. 19 – GESTIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

1. La gestione dell'A.L.P.I. coinvolge aspetti di natura sanitaria e amministrativa che risultano trasversali a diverse Strutture dell'Azienda.
2. Il coinvolgimento delle Strutture aziendali è disciplinato con apposite e separate procedure adottate dalla Direzione Generale.

ART. 20 – AGENDE DI PRENOTAZIONE

1. La competente struttura aziendale ... ha la responsabilità della gestione, dell'aggiornamento e del controllo di tutte le Agende ambulatoriali dei professionisti in regime di libera professione intramuraria, secondo le autorizzazioni rilasciate da

Il dirigente interessato potrà consultare il piano di lavoro, comprendente gli orari degli appuntamenti giornalieri prenotati, direttamente sull'applicativo e da questo procedere alla fatturazione della prestazione.

Qualora il dirigente sanitario sia impossibilitato ad erogare le prestazioni nella data ed orario di prenotazione, e quindi tali appuntamenti risultassero sospesi, il loro recupero potrà aver luogo:

- nel primo posto disponibile in agenda;
- in aggiunta, a fine seduta del primo giorno autorizzato disponibile da agenda;

Non si potranno inserire giorni extra rispetto a quelli autorizzati per cui sono state aperte le agende di prenotazione, salvo esigenze istituzionali sopravvenute.

ART. 21 – PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI

1. La prenotazione delle prestazioni ambulatoriali libero professionali avviene attraverso il Sistema Informativo Sanitario Regionale (Cup A.L.P.I.) - o, nelle more del passaggio al CUP regionale, dal sistema aziendale tracciante - anche telefonicamente e per il tramite di sportelli o servizi dedicati. Non è autorizzato l'utilizzo di alcun sistema di prenotazione ambulatoriale e di ricovero in alternativa a quelli sopra indicati.

Salvo diverse modalità organizzative predisposte dall'Azienda, il dirigente è autorizzato a ricevere e registrare direttamente le prenotazioni sullo specifico sistema ALPI; qualora ciò non fosse possibile, per problemi tecnici legati all'accesso alla rete web, malfunzionamento piattaforma, ecc., accedere alla rete web, il dirigente dovrà provvedere in un secondo momento rispetto alla registrazione della stessa in piattaforma.

2. L'Azienda può prevedere casi di esclusione dalla prenotazione centralizzata per le prestazioni effettuate da particolari categorie di professionisti (es. psichiatri e psicologi) specificando le motivazioni per le quali è opportuno contattare direttamente il professionista stesso.
3. Al momento della prenotazione, l'utente sceglie il professionista o l'équipe cui intende rivolgersi e riceve dall'operatore addetto alla prenotazione (Cup ALPI, a regime) informazioni sulla disponibilità e sulle tariffe, che sono comunque pubblicate sul sito aziendale.
4. Qualora l'utente non indichi il professionista ma solo la prestazione richiesta, sarà compito dell'operatore elencare con chiarezza e trasparenza tutti i professionisti disponibili ad erogare quella prestazione, in modo da garantire agli stessi la medesima opportunità.
L'utente con la conferma della prenotazione accetta le tariffe fissate e riceverà il modello di prenotazione.
In conformità a quanto avviene in regime istituzionale, eventuali segnalazioni di disservizio devono essere effettuate presso l'U.R.P., che provvederà alla gestione del reclamo.

5. L'Azienda, per il tramite della struttura competente, assicura un'adeguata informazione all'utenza, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, circa l'accesso alle prestazioni in A.L.P.I., la tipologia delle stesse, il personale che le eroga, le tariffe, le modalità di prenotazione e i sistemi di pagamento accettati.
6. Le prenotazioni delle prestazioni libero professionali di ricovero (ordinario, day hospital, day surgery) saranno assicurate dal Responsabile della Struttura di ricovero per l'utilizzazione dei posti letto, delle sale operatorie e delle apparecchiature.
La richiesta di ricovero effettuata dall'utente deve contenere:
 - a) la dichiarazione di essere a conoscenza delle modalità di ricovero e del preventivo relativo alla prestazione di cui necessita;
 - b) l'obbligazione al pagamento e le modalità di erogazione del medesimo in caso di copertura assicurativa;
 - c) il nominativo del professionista prescelto ed eventualmente dell'équipe;
 - d) la preferenza per il periodo di ricovero;
 - e) il consenso informato ai sensi della normativa privacy.
7. Le modalità di prenotazione dell'attività in argomento sono tassativamente quelle elencate nel presente regolamento e l'utilizzo di modalità differenti, se non preventivamente autorizzato, comporterà sanzioni di carattere amministrativo e/o disciplinare e/o penale.

ART. 22 – PAGAMENTO E FATTURAZIONE PER PRESTAZIONI A.L.P.I.

1. In caso di prestazioni libero professionali rese in regime ambulatoriale, la fattura, secondo la normativa vigente, viene emessa tramite applicativo aziendale e consegnata al paziente, secondo le modalità previste dalla medesima, ove possibile, contestualmente all'erogazione della prestazione.
2. Le modalità di pagamento sono definite sulla base della normativa in materia di pagamenti per la Pubblica Amministrazione e sulla base degli strumenti tecnologici a disposizione. In attuazione del combinato disposto dell'art. 2 co. 2 del CAD e dell'art. 15 co. 5-bis del D.L. n. 179/2012, sono consentite forme di pagamento effettuate solo attraverso la piattaforma PAGOPA.
(solo per le Aziende che non hanno ancora potuto adeguarsi alla predetta normativa)
L'Azienda garantisce che fino alla completa attuazione aziendale della normativa citata il pagamento delle prestazioni erogate in regime libero professionale venga fatto direttamente all'Azienda esclusivamente mediante mezzi che ne assicurino la tracciabilità. L'Azienda si impegna a porre sollecitamente in essere le condizioni per assicurare, a regime, la riconducibilità al sistema PAGOPA.
3. E' assolutamente vietato al professionista ed al personale di supporto riscuotere o accettare somme di denaro in contanti o altri titoli di pagamento (assegni, bonifici, ecc.).
4. A regime pertanto sono ammessi esclusivamente i seguenti mezzi di pagamento connessi con il sistema pago PA:
 - a) elettronici (Bancomat, Carta di credito, Carte prepagate) mediante utilizzo del POS, ove disponibile, in quanto gestiti all'interno della piattaforma PAGOPA al fine di garantire i vantaggi in termini di riconciliazione;
 - b) direttamente sul sito PAGOPA;
 - c) presso le agenzie della Banca;
 - d) utilizzando l'home banking dei Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP), riconoscibili dai loghi CBILL o PAGOPA;

- e) presso gli sportelli ATM abilitati delle banche;
 - f) presso i punti vendita SISAL e Lottomatica;
 - g) i punti di riscossione pago ticket ubicati presso l'Azienda connessi al sistema PAGOPA.
5. L'utente riceverà quietanza dell'avvenuto pagamento, come specificato in procedura aziendale.
 6. In caso di prestazioni libero professionali rese in regime di ricovero:
 - a) all'atto della prenotazione l'utente provvede a versare all'Azienda (mediante una delle forme di pagamento sopra indicate) un acconto non inferiore al 50% del preventivo (il 100% nel caso di paziente non iscritto al SSN o non residente in Italia);
 - b) all'atto della dimissione, che comprende necessariamente la chiusura della cartella clinica, l'utente provvede a versare il saldo di quanto dovuto (compresi gli ulteriori costi delle prestazioni erogate nell'ambito del ricovero e non quantificati in sede di preventivo). Eventuali ritardi nel pagamento delle prestazioni rese daranno seguito alla legittima richiesta da parte dell'Azienda degli interessi legali e del rimborso delle spese di recupero del credito nei confronti del paziente.
 7. In caso di rinuncia dell'utente alla prestazione in corso di degenza o in caso di dimissione volontaria contro il parere dei sanitari, l'Azienda provvederà a ricalcolare i costi delle attività e delle prestazioni erogate ed a effettuare un bonifico al paziente dell'importo pari alla differenza tra l'acconto versato e i costi comunque sostenuti, salvo che i costi aziendali non siano superiori, nel qual caso l'assistito dovrà pagare la relativa somma a copertura degli stessi.
 8. Nessuna somma ulteriore è dovuta dall'assistito ricoverato in strutture aziendali quando, per l'insorgenza di complicanze del quadro clinico, il medesimo debba essere trasferito in reparto di maggiore intensità assistenziale ovvero necessiti di prestazioni non preventivate e non legate alle cause del ricovero, posto che in conseguenza di tale situazione si determina la risoluzione del regime libero professionale del ricovero.
 9. Qualora alla prestazione non corrisponda alcun pagamento o parte di esso, l'Azienda procede nell'immediato all'attivazione della procedura di recupero-crediti. In caso di mancato recupero, oltre alla mancata corresponsione del compenso, si procederà ad addebitare al professionista le spese del recupero del credito nonché i costi aziendali direttamente inerenti la prestazione, se non coperti da cauzione.
 10. L'Azienda potrà stipulare convenzioni con le maggiori compagnie di assicurazione e con i fondi integrativi nei settori dell'assistenza e dei servizi socio-assistenziali.
 11. Ulteriori dettagli inerenti alle fatturazioni e ai pagamenti sono potranno essere definiti in specifica procedura.
 12. I proventi dell'A.L.P.I. in regime ambulatoriale, nonché quelli in regime di ricovero, anche derivanti da convenzioni attive, sono liquidabili al personale della dirigenza medica e sanitaria ed al personale di supporto subordinatamente alla verifica dell'avvenuto incasso degli stessi.
 13. Tutti i compensi per l'A.L.P.I. percepiti dai professionisti sono considerati ai fini fiscali come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Sono quindi applicate le disposizioni normative fiscali vigenti. Mentre ai fini previdenziali è considerata pura attività libero professionale.

ART. 23 – CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA E RECUPERO CREDITI

1. La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni erogate in regime di A.L.P.I. è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi, nella prima busta paga utile. Tutti i compensi sono accreditati sullo stipendio e certificati all'interno del Modello CU.
2. La struttura ... predispone gli strumenti da fornire ai professionisti per le verifiche sulla propria attività A.L.P.I..
3. L'Azienda, attraverso la struttura ..., assume l'obbligo di monitorare, con frequenza periodica almeno quadrimestrale, il rispetto dei termini di regolare pagamento delle fatture emesse, con le procedure o le modalità formalizzate e avuto riguardo alle indicazioni di cui all'art. 22 del presente regolamento.

ART. 24 – SPAZI PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA

1. L'Azienda adotta tutti i provvedimenti tesi a garantire adeguati spazi, per l'esercizio dell'ALPI, all'interno dell'Azienda. Fino alla realizzazione e/o individuazione e/o implementazione da parte dell'Azienda di spazi interni da destinare allo svolgimento dell'A.L.P.I., resta ferma la possibilità da parte dell'Azienda, di agire nel rispetto delle linee guida approvate dalla Regione.
2. Gli spazi aziendali si distinguono in:
 - a) spazi esclusivamente dedicati;
 - b) spazi utilizzati per attività istituzionale ma fruibili anche per l'esercizio della libera professione intramuraria, purché distinti, garantendo la separazione delle relative attività (istituzionale e libero-professionale) in termini di giorni e/o orari e privilegiando, comunque, l'attività istituzionale.
3. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, l'Azienda con cadenza almeno biennale espleta ed aggiorna l'attività di ricognizione degli spazi destinabili all'A.L.P.I. prevista dal comma 4 dell'art. 1 della Legge 120/2007.
4. Alla luce di quanto sopra, con riferimento agli spazi interni e/o locati o comunque acquisiti dall'Azienda per lo svolgimento dell'A.L.P.I. ambulatoriale, l'autorizzazione può essere revocata/rimodulata per il sopraggiungere di prioritarie esigenze correlate alle attività istituzionali, ovvero per insufficiente utilizzo degli spazi concessi, preavvisando il Professionista interessato e proponendo, ove possibile, spazi alternativi rispetto a quelli inizialmente concessi.
5. A seguito della ricognizione dell'insufficienza degli assetti interni e ferma restando la progressiva attivazione/organizzazione degli stessi, con riferimento all'A.L.P.I. "allargata", che comporta l'utilizzazione degli spazi presso Strutture sanitarie private autorizzate non accreditate o degli Studi professionali privati collegati in rete, l'Azienda provvede come segue:
 - a) tramite la stipula di convezione con strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché con altri soggetti pubblici per l'acquisizione di spazi esterni, ambulatoriali o di ricovero, per l'esercizio dell'attività, secondo le procedure previste dall'Azienda;
 - b) con riferimento agli studi privati dei professionisti collegati in rete, si procederà alla stipula di una convenzione di durata annuale rinnovabile tra l'Azienda ed il professionista a rapporto esclusivo, come da schema tipo e disposizioni di cui alla D.G.R. n. 19-5703 del 24.04.2013, così come confermate con D.G.R. 27 marzo 2017 n. 18-4818.

6. Deve essere garantita all'Azienda la possibilità di recedere, in tutto o in parte, in via unilaterale dalle convenzioni di cui ai precedenti punti in qualsiasi momento, dando un congruo preavviso, in relazione al graduale percorso di internalizzazione delle attività presso i locali dell'Azienda.
7. E' esclusa la possibilità dello svolgimento dell'A.L.P.I. presso studi professionali associati nei quali, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati con il SSR, operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSR ovvero dipendenti non in regime di esclusività; l'Azienda potrà concedere eventuale deroga, solo a condizione che sia assicurata e garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i professionisti dello studio professionale associato e che nessun addebito sia posto a carico dell'Azienda stessa (in conformità alle disposizioni della D.G.R. 19-5703/2013).
8. Con riferimento agli spazi interni per lo svolgimento dell'A.L.P.I. in regime di ricovero, l'Azienda potrà comunque modificare la destinazione dei posti letto finalizzati all'A.L.P.I. in regime di ricovero per motivate esigenze di emergenza di carattere epidemiologico o per sopravvenute esigenze di carattere organizzativo, funzionale, gestionale, in particolare connesse alla riorganizzazione delle attività ospedaliere, ferma restando la previsione di reperire altri idonei spazi per l'effettuazione delle attività.

ART. 25 – PERSONALE DI SUPPORTO DIRETTO

1. E' definito personale di supporto diretto il personale del comparto che fornisce un contributo diretto all'erogazione della prestazione.
2. Il personale di supporto diretto partecipa all'A.L.P.I., su base volontaria, al di fuori dell'orario di lavoro, dai turni di pronta disponibilità, nonché di ogni altra attività che deve essere istituzionalmente assicurata. Il costo del personale di supporto deve essere coperto dalle tariffe.
3. L'Azienda individua l'elenco delle prestazioni che necessitano del supporto diretto di personale assistenziale, al fine di garantire la sicurezza e la qualità delle cure.
Per tali prestazioni, al personale di supporto – individuato dal medico/dirigente sanitario titolare della prestazione, tranne che nel caso dei poliambulatori nel quale il personale è a supporto di più professionisti ed è individuato dall'Azienda, attraverso procedure selettive trasparenti e a rotazione - è riconosciuta la remunerazione prevista dalla regolamentazione aziendale (specificare da parte dell'azienda ...)-
4. Per le restanti prestazioni, non comprese nell'elenco di cui al punto 3, il medico dirigente sanitario indica nella richiesta di autorizzazione se intende avvalersi di personale di supporto diretto, specificando il relativo profilo, assistenziale e/o non assistenziale. Si richiamano le modalità di remunerazione di cui al punto 3.
5. L'eventuale supporto necessario a garantire il corretto funzionamento delle procedure amministrative collegate all'ALPI viene valorizzato nella voce "costi aziendali" .
6. Il reclutamento e la partecipazione del personale di supporto all'A.L.P.I. possono essere oggetto di regolamentazione con procedura aziendale.
7. Il personale di supporto effettuerà la prestazione previa timbratura con codice dedicato. Eventuali eccezioni devono essere esplicitamente autorizzate dalla Direzione sanitaria aziendale.

8. Non è consentito ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale la partecipazione quale personale di supporto all'esercizio dell'A.L.P.I..

ART. 26 – PERSONALE DI COLLABORAZIONE

1. E' definito "personale di collaborazione" il personale dell'Azienda che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale, con specifica attività, richiesta ed organizzata dall'Azienda, di tipo informatico, logistico, organizzativo, gestionale (art. 12 comma 1 lett. c) del D.P.C.M. 27 marzo 2000).

ART. 27 – FUNZIONI DEL COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Collegio di Direzione concorre all'adozione da parte dell'Azienda dell'Atto regolamentare relativo all'A.L.P.I..
2. Il Collegio di Direzione coadiuva la Direzione Generale nelle scelte aziendali inerenti l'individuazione degli spazi e/o dei locali per l'espletamento dell'attività libero-professionale, allo scopo di assicurare il regolare ed ottimale svolgimento della stessa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale ed aziendale in materia.
3. Il Collegio di Direzione esprime parere al Direttore Generale in merito alle autorizzazioni a svolgere l'A.L.P.I. in disciplina diversa da quella di appartenenza.

ART. 28 – ORGANISMO PARITETICO DI PROMOZIONE E VERIFICA A.L.P.I.

1. L'Azienda istituisce, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. h, del DPCM 27.03.2000, con atto deliberativo del Direttore Generale, l'Organismo Paritetico di promozione e verifica A.L.P.I., secondo le linee di indirizzo regionale.
2. L'Organismo è costituito in forma paritetica da dirigenti medici e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e da componenti rappresentanti l'Azienda. Il coordinamento è assicurato da un componente aziendale.
3. L'organismo paritetico di promozione e verifica ricopre le seguenti principali funzioni:
 - a) di promuovere la libera professione, preferibilmente all'interno delle strutture aziendali;
 - b) di verificare che l'attività si svolga nel rispetto dei vincoli normativi e delle disposizioni nazionali, regionali ed aziendali;
 - c) di consulenza.
4. Funzioni di promozione della libera professione: l'Organismo esplica il proprio ruolo in sinergia con il Collegio di direzione, anche mediante la proposta di soluzioni organizzative innovative ovvero migliorative.
Afferiscono a tale ambito di competenza:
 - a) i compiti propositivi e di promozione con riferimento agli spazi da dedicarsi all'ALPI alla definizione delle modalità di informazione al pubblico, alla regolamentazione interna, anche mediante proposta alla Direzione Generale di provvedimenti migliorativi o modificativi dell'organizzazione della libera professione e di iniziative utili alla promozione ed al buon andamento dell'attività libero professionale;

- b) la valutazione dell'opportunità di erogare prestazioni non comprese nei LEA, ma riconosciute dal SSN, comunque riferibili a specialità non presenti in Azienda.
5. Funzione di verifica: l'Organismo paritetico provvede ad esaminare e valutare la documentazione che le strutture preposte gli trasmettono: (indicare le strutture aziendali es...:
a) controllo di gestione;
b) risorse umane;
c) libera professione;
d) direzione medica ecc.)
- L'Organismo può intervenire tempestivamente nel caso di irregolarità, fatte salve le rispettive competenze e responsabilità in capo a ciascuna struttura.
6. Funzioni di consulenza: l'Organismo paritetico esprime parere obbligatorio ma non vincolante al Direttore Generale in materia di penalizzazioni inerenti la violazione dell'equilibrio tra i volumi di attività istituzionale e quelli in A.L.P.I. e la revoca o sospensione delle attività di libera professione come disciplinate nel successivo art. 29, ed esprime, altresì, parere relativamente alle categorie di dirigenti che possono accedere ai fondi aziendali di perequazione. All'organismo spetta esprimere un parere preventivo al Direttore Generale in merito all'irrogazione di eventuali sanzioni.
7. Le riunioni periodiche, almeno semestrali, sono convocate secondo il relativo regolamento aziendale.
Per il funzionamento dell'Organismo paritetico di promozione e verifica si rinvia alla Delibera di costituzione dell'Organismo paritetico.
8. L'Organismo paritetico riferisce con relazione del proprio operato con cadenza almeno annuale al Direttore Generale.

ART. 29 – INFRAZIONI, RESTRIZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI

- 1 In caso di violazioni riguardanti l'area di espletamento dell'attività libero-professionale, sono previste le specifiche penalizzazioni sotto indicate, salvo non si accerti che l'infrazione rilevata comporti anche violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, nel qual caso si applicheranno le disposizioni dei CC.CC.NN.LL vigenti delle aree dirigenziali, in materia di verifica e valutazione dei dirigenti o in materia disciplinare.
- 2 Il personale autorizzato allo svolgimento dell'ALPI nelle varie forme e tipologie è tenuto al pieno rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia, con specifico riferimento ai doveri previsti per la dirigenza del ruolo sanitario dal Codice di comportamento aziendale.
- 3 La Direzione generale vigila, attraverso le strutture aziendali di cui al successive art. 32, sull'effettività del Sistema delle penalizzazioni di cui ai successivi commi ai sensi dell'art. 15-quinquies comma 3 D.lgs. 502/92.
4. Le violazioni oggetto di penalizzazioni sono le seguenti e sono applicate nel rispetto del principio di gradualità e previo contraddittorio con il professionista interessato.
a) il volume dell'ALPI è maggiore di quella istituzionale: l'Azienda procede, con una diffida formale con l'invito a riportare il valore del rapporto nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 17 del presente regolamento entro tre mesi dalla data di ricevimento della diffida; se nel termine stabilito il professionista non adempie si procede con la sospensione dell'attività fino al raggiungimento del limite. Se la violazione del limite viene reiterata nell'arco di 12

- mesi dalla prima diffida, si procede direttamente con la sospensione dell'attività libero professionale fino al raggiungimento del rispetto dei limiti;
- b) svolgimento dell'ALPI fuori dall'orario autorizzato: diffida formale all'interessato; se reiterate, una sanzione amministrativa pari al valore corrispondente al compenso incassato durante l'orario contestato; se reiterate ancora, si aggiunge la sospensione dell'attività fino ad un mese;
- c) attività svolta durante le situazioni nelle quali ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento sia vietato svolgere ALPI: in tal caso viene recuperata una quota pari a quella incassata, e applicate la contestuale sospensione dell'attività per un periodo da 10 gg a 3 mesi;
- d) svolgimento di ALPI in conflitto di interessi e/o di incompatibilità con i fini istituzionali, ai sensi dell'art. 16 succitato: sospensione dell'esercizio dell'ALPI fino ad un massimo di sei mesi, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali qualora siano ravvisabili fatti previsti dalla legge come reato; in caso di reiterazione della violazione revoca dell'esercizio dell'ALPI;
- e) svolgimento di ALPI in violazione delle procedure di prenotazione e di riscossione, e mediante l'utilizzo di forme pubblicitarie non autorizzate dell'ALPI: sospensione dell'attività fino a un massimo di tre mesi e contestuale recupero delle somme incassate;
- f) ulteriori fattispecie saranno prese in considerazione e valutate secondo le relative circostanze e gravità.

5 La proposta dell'eventuale correlata penalizzazione di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'ALPI formulate dal viene sottoposta al parere preventivo, obbligatorio ma non vincolante, dell'Organismo paritetico, allo scopo convocato nel termine di giorni e comunque non oltre 30 giorni dal contraddittorio.

6 Il Direttore Generale provvede all'applicazione della penalizzazione al Professionista, con adeguata motivazione nel caso si discosti dal parere dell'organismo paritetico.

7 Qualora la sospensione dell'autorizzazione, in conformità al regolamento disciplinare aziendale, sia superiore a ... giorni, il Direttore Generale comunica la stessa al Direttore della Struttura di afferenza per l'avvio del procedimento disciplinare; così come nei casi in cui la struttura accerti situazioni di violazione delle norme in tema di esercizio dell'ALPI. Nel caso di gravi violazioni del Regolamento che abbiano rilevanza penale, il procedimento disciplinare può concludersi anche con la revoca dell'autorizzazione.

8 L'esecuzione irregolare delle attività connesse all'ALPI costituisce violazione del codice di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 ed è pertanto anche elemento di valutazione del dirigente ai fini del rinnovo dell'incarico.

ART. 30 – FONDO DI PEREQUAZIONE

1. L'Azienda costituisce, ai sensi dell'art. 5, co.2, lett e) del DPCM 27.03.2000, un fondo finalizzato alla perequazione delle discipline professionali che hanno una limitata possibilità di esercizio dell'A.L.P.I. per la dirigenza medica e sanitaria.
2. In applicazione dell'art. 116 co. 2 lett. i) del C.C.N.L. Area Sanità 2016-2018, dalla ripartizione del fondo previsto dal succitato art. 5, co.2, lett e) del DPCM 27.03.2000, non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'A.L.P.I., secondo i criteri stabiliti in sede aziendale.
3. Alla luce delle predette disposizioni si forniscono le seguenti indicazioni:
 - a) la costituzione del predetto fondo nella percentuale del 5% della massa dei proventi dell'A.L.P.I., al netto delle quote a favore dell'Azienda (come determinato in conformità a quanto previsto all'art. 3, comma, 3 lett. f, del presente regolamento) e

- la sua distribuzione costituiscono un obbligo, ferme restando le determinazioni della contrattazione integrativa in merito ai criteri di distribuzione;
- b) la distribuzione delle quote va effettuata con cadenza almeno annuale;
 - c) destinatari del beneficio non sono tutti i dirigenti che non esercitano o esercitano in forma ridotta l'A.L.P.I., ma solo quelli appartenenti alle discipline che in sede di contrattazione integrativa sono state individuate, per loro natura o per peculiarità aziendali, come discipline che consentono una limitata possibilità di esercizio della libera professione;
 - d) nell'individuazione delle predette discipline non si tiene conto dello svolgimento delle attività ex art. 115 comma 2 e 117 del C.C.N.L. 2016-2018 Area Sanità;
 - e) il fondo va integralmente utilizzato per le finalità perequative di cui sopra, fatta eccezione per quelle risorse che non possono essere corrisposte perché diversamente i destinatari percepirebbero un beneficio superiore rispetto a quello medio;
 - f) le risorse che dovessero ancora residuare per la ragione indicata al punto e) potranno essere utilizzate dall'azienda per acquisire prestazioni aggiuntive, secondo la disciplina di cui all'art. 24 co. 6 e 115 co. 2 C.C.N.L. succitato, per ridurre le liste di attesa anche nei confronti dei dirigenti non destinatari del fondo di perequazione.
4. Le discipline di norma destinatarie del fondo di perequazione sono:
- a) area di sanità pubblica;
 - b) direzione medica di presidio ospedaliero;
 - c) medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

Sono fatte salve eventuali estensioni a livello di contrattazione aziendale.

La distribuzione dovrà avvenire in maniera omogenea tra tutti i destinatari sotto il profilo delle quote individuali.

5. Ulteriori dettagli sul riparto fondo di perequazione sono riportate in specifica intesa con le OO.SS. della dirigenza medica e sanitaria.

ART. 31 – FONDO “BALDUZZI”

1. L'Azienda, secondo quanto previsto dalla legge 120/2007, art. 1 comma 4 lett. c), come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. e) del D.L. 158/2012 – convertito con legge 189/2012 – provvede alla costituzione di un fondo, alimentato mediante la previsione di una quota pari al 5% del compenso del professionista.
2. Le risorse complessive del fondo “Balduzzi” accantonate saranno utilizzate per le finalità di cui all'art. 2 della legge n. 189/2012, ossia per interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, secondo le necessità che verranno individuate di volta in volta dall'Azienda, anche sulla base delle specifiche richieste regionali di recupero di prestazioni non erogate o di prestazioni per le quali è necessario ridurre i tempi di attesa, secondo i criteri di partecipazione concordati con le relative rappresentanze sindacali.

ART. 32 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. La strutturae le altre strutture preposte, ciascuna per competenza, operano affinché l'A.L.P.I. sia svolta in conformità alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. La strutturacoadiuva il Servizio Ispettivo aziendale di cui all'art. 1 comma 62, legge n. 662 del 1996, ai fini delle verifiche in relazione ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
3. Le procedure aziendali e le strutture dedicate all'attività di vigilanza e controllo per un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale , ai sensi dell'art. 2 comma 4 del D.P.C.M. 27.03.2000 sono le seguenti(Specificare con riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo , ai volumi di prestazioni, orari di attività, corretto utilizzo di spazi e attrezzature, tipologie di prestazioni erogate in conformità all'autorizzazione, alla corrispondenza prenotazione/fatturazione delle prestazioni, ecc.)
4. L'Azienda fornisce riscontro alla Regione sullo svolgimento dell'attività di controllo e verifica, -anche ai fini della trasmissione all'Osservatorio Nazionale sull'A.L.P.I., istituito presso il Ministero della Salute.

ART. 33 TUTELA ASSICURATIVA

1. L'Azienda, ai sensi dell'art. 10 legge n. 24/2017, ha l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa o di adottare analoga misura per la responsabilità civile verso terzi, anche a favore del personale di supporto all'ALPI, sia di ricovero che ambulatoriale. E' esclusa responsabilità aziendale derivante da eventuali danni causati al paziente dall'utilizzo di apparecchiature/ attrezzature per attività in libera professione svolte all'esterno delle strutture aziendali. Durante lo svolgimento dell'ALPI il personale dirigente non è coperto per rischio infortuni, compresi quelli in itinere, e malattie professionali. Il professionista dovrà a tal fine provvedere con onere a suo carico. Compete all'Azienda garantire la copertura INAIL per il personale del comparto coinvolto nell'attività libero professionale.
2. Il succitato art. 10, al fine di garantire l'azione di rivalsa, introduce altresì l'obbligo, a carico di ciascun esercente la professione sanitaria, a contrarre, a proprie spese, una adeguata polizza assicurativa personale per la copertura della "colpa grave".

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Azienda è titolare dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti , ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 e seguenti del G.D.P.R. U.E. 679/2016 e relative norme attuative, ed è, pertanto, tenuta al rispetto di misure atte a garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e della integrità e riservatezza dei dati stessi.
2. Il professionista che svolge l'A.L.P.I. in spazi aziendali, in qualità di dipendente della stessa Azienda, è autorizzato al trattamento dei dati.
Il professionista che svolge l'ALPI presso studi professionali è individuato quale "Responsabile del trattamento dei dati" qualora si avvalga di personale di supporto amministrativo.
Le strutture private non accreditate convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi sono nominate responsabili esterni del trattamento dei dati.
Nel caso di consulenza a favore di ente di cui all'art. 117, comma 2, lett. a) e b) CCNL 2016-2018 Area Sanità titolare del trattamento è quest'ultimo, che autorizza il professionista al trattamento dei dati. Detta disposizione si estende ai casi di cui all'art. 117, commi 6 ss.

3. Tutti i dati personali pertinenti l'esercizio dell'A.L.P.I. formeranno oggetto di trattamento da parte degli organi ed uffici dell'Azienda al fine di consentire l'esercizio delle funzioni istituzionali, organizzative e di controllo ad essi assegnate.

ART. 35 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento viene approvato con deliberazione del Direttore Generale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente normativa aziendale in materia, fatto salvo l'adeguamento progressivo delle disposizioni aziendali non ancora conformi ad esso.
3. Per quanto non menzionato nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente. Le modifiche normative si intendono automaticamente recepite.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le norme fondamentali di riferimento sono le seguenti:

- Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*, art. 47, c. 3, p. 4);
- Legge n. 412 del 30 dicembre 1991, art. 4, c. 7 *“Disposizioni in materia di finanza pubblica”*;
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”* e successive modificazioni e integrazioni, art. 4, cc. 10, 11 e 11bis, art. 15 quinquies, 15 sexies, 15 duodecies e 15 quattordecies;
- Legge n. 724, 23 dicembre 1994, *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, art. 3, c. 6;
- D.G.R. 27 marzo 1995 n. 42-44169 *“Indirizzi per l’esercizio della libera professione intramoenia e delle prestazioni rese a pagamento al cittadino e alle strutture”*;
- C.C.N.L. stipulato in data 06 dicembre 1996 per l’area della dirigenza medica e sanitaria non medica, artt. 67, 68 e 69;
- Legge 662 del 23 dicembre 1996 *“Misure di razionalizzazione di finanza pubblica”*, art. 1, cc. 1 e 12;
- Decreto Ministeriale 28 febbraio 1997 *“Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”* e successive integrazioni;
- Direttiva Assessorato Sanità Regione Piemonte 30 aprile 1997, prot. n. 2269.53.790;
- Decreto Ministro Sanità 11 giugno 1997 *“Fissazione dei termini per l’attivazione del l’attività libero professionale intramuraria”*;
- Decreto Legge 20 giugno 1997 n. 175 *“Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”* convertito in Legge n. 272 del 07 dicembre 1997;
- Decreti Ministro Sanità 31 luglio 1997 *“Linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”* e *“Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- Decreti Ministro Sanità 28 novembre 1997 *“Estensione della possibilità di esercizio di attività libero professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche”*;

- Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte 20 luglio 1998, prot. n. 9795.29.6 “*Linee guida libera professione intramoenia*”;
- Decreto Ministro Sanità 03 agosto 1998 “*Proroga del termine di cui al comma 2 dell’art. 3 del D.M.S. 31 luglio 1997 contenente linee guida dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del S.S.N.*”;
- Legge 30 novembre 1998 n. 419 “*Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502*”, art. 2, c. 1, lett. q);
- Legge 23 dicembre 1998 n. 448 “*Misure razionalizzazione della finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*”, art. 72, c. 4 e ss;
- Circolare Ministro delle Finanze n. 69.E del 25 marzo 1999 “*Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici ed altre figure professionali del SSN per lo svolgimento dell’attività intramurale, ecc..)*”;
- Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “*Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419*” e successive modificazioni e integrazioni, art. 15 – quarter e quinquies;
- Legge n. 488, 23 dicembre 1999, “*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2000)*”, art. 28;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 “*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale*”;
- C.C.N.L. stipulato in data 08 giugno 2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., artt. 54 e 61, e C.C.N.L. stipulato in data 08 giugno 2000 per l’area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio 2000 “*Disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero-professionale dei Dirigenti Sanitari*”;
- D.G.R. 25 settembre 2000 n. 25-913 “*Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.*”;
- Legge n. 388, 23 dicembre 2000, “*Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2001)*”;
- D.G.R. 28 dicembre 2000 n. 15-1851 “*Integrazione e parziale modifica D.G.R. n. 21-913 del 25 settembre 2000 “Attività di ricovero in libera professione intramuraria. Precisazioni in merito all’individuazione della quota a carico del S.S.N.”*”;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

- Indirizzi e direttive ministeriali e regionali (con particolare riferimento alla D.G.R. n. 54 del 28 gennaio 2002 "*Attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale. Direttiva alle aziende.*");
- Accordo della Conferenza Stato Regioni 14 febbraio 2002 "*Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa*";
- Decreto Legge 23 aprile 2003, n. 89 "*Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti*" convertito in Legge 20 giugno 2003 n. 141;
- Decreto Legislativo 08 aprile 2003, n. 66 "*Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro*";
- Atto di indirizzo e coordinamento regionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale, ricevuto a mezzo e-mail in data 01 luglio 2003;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica*", con particolare riferimento all'art. 2 septies, c.1;
- Decreto Legge 27 maggio 2005, n. 87 "*Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale nonché in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria*" convertito, con modificazioni, dall'art.1, in Legge 26 luglio 2005 n. 149;
- C.C.N.L. stipulato in data 03 novembre 2005 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., artt. 12, 14, c.6, e 18, e C.C.N.L., pari data, per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223 "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*" convertito, con modificazioni, dall'art.1, in Legge 04 agosto 2006, n. 248, art. 22 bis;
- Legge 03 agosto 2007 n. 120 "*Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria*" e successive modificazioni e integrazioni, art. 1;
- Nota protocollo n. 12974 dell'08 aprile 2008 della Direzione Regionale Sanità;
- D.G.R. 28 luglio 2008 n. 8-9278, "*Recepimento accordo in materia di libera professione intramuraria ai sensi della legge n. 120/2007 e s.m.i.* ";
- Decreto Legge 07 ottobre 2008, n. 154 "*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*" convertito, con modificazioni, dall'art.1, c.1, in Legge 04 agosto 2006, n. 189, art. 1 bis (modifica della Legge 120/2007);

- C.C.N.L. stipulato in data 17 ottobre 2008 per l'area della dirigenza medica e veterinaria e di quella sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- D.G.R. 22 giugno 2009 n. 9-11625 *“Recepimento degli Accordi con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale, sottoscritti il 18 maggio 2009 ai sensi dell'art. 5 dei rispettivi contratti di lavoro del 17 ottobre 2008”*
- Accordo fra le OO.SS. della Dirigenza Medica e Veterinaria e la Regione Piemonte sulle *“Linee di indirizzo ex art. 5 del CCNL del 17 ottobre 2008”*;
- C.C.N.L. stipulato in data 06 maggio 2010 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N e C.C.N.L., pari data, per l'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica e amministrativa del S.S.N.;
- “Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale”* – 18 novembre 2010. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Gazzetta Ufficiale n. 6, 10 gennaio 2011;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 *“Ulteriore proroga di termini relativi al ministero della salute”*: proroga al 31.12.2011 dell'A.L.P.I. allargata;
- Circolare Assessorato Sanità Regione Piemonte 24 maggio 2011, prot. n. 14789/DB2000 *“Attività libero professionale intramuraria: disposizioni organizzative”*;
- Decreto Legge 29 novembre 2011, n. 216 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”* convertito, con modificazioni, in Legge 24 febbraio 2012, n. 14;
- Decreto Legge 28 giugno 2012, n. 89 *“Proroga di termini in materia sanitaria”*;
- Decreto Legge 29 novembre 2011, n. 216 c.d. *“Decreto Balduzzi”* *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, art. 2, convertito, con modificazioni, in Legge 08 novembre 2012 n. 189;
- Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni nella legge 08 novembre 2012 n. 189 *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”* art. 2 *“Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista”*
- Decreto Ministro Sanità 21 febbraio 2013 *“Modalità tecniche per la realizzazione dell'infrastruttura di rete.....”*;
- D.G.R. 23 aprile 2013 n. 19-5703 *“Art. 2 D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012. Approvazione linee guida sull'esercizio della libera professione intramuraria. Approvazione schema di convenzione tra azienda e professionista per lo*

svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria presso lo studio privato del professionista”;

- Accordo Stato Regioni 19 febbraio 2015 “Criteri per la verifica del programma sperimentale per la libera professione intramuraria”;*
- D.G.R. 23 febbraio 2015 n. 20-1086 “Indicazioni vincolanti alle Aziende del S.S.R. finalizzate alla realizzazione di un’infrastruttura di rete ed all’utilizzo di un idoneo applicativo in conformità al D.M. del Ministero della Salute del 21 febbraio 2013”;*
- D.G.R. 27 marzo 2017 n. 18-4818 “Attività libero professionale intramoenia. Termine del programma sperimentale ex-art.2 comma 1, lett. g) della legge n. 189/2012 di conversione del d.l. n. 158/2012”;*
- C.C.N.L. stipulato in data 19 dicembre 2019 per dirigenza area sanità (medica, veterinaria e sanitaria del S.S.N.) art. 114 e seguenti;*
- D.G.R. 29 dicembre 2020 n. 22-2702 “Costituzione dell’Organismo paritetico Regionale per l’A.L.P.I. del personale del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell’articolo 3 comma 3, dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 18 novembre 2010 concernente l’attività libero professionale della Dirigenza dell’Area Sanità del Servizio Sanitario Regionale”;*
- D.G.R. 03 settembre 2021 n. 5-3734 “Recepimento verbale di confronto 08.07.2021 con le OOSS Dirigenza Area Sanità per la definizione delle Linee Generali di indirizzo sulle materie oggetto ex articolo 6 del CCNL 19 dicembre 2019”;*
- Circolare n. 24/E agenzia delle entrate 07 luglio 2022 “Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno di imposta 2021 – parte prima”.*

MODALITA' DI COSTRUZIONE DELLA TARIFFA

PRESTAZIONI IN SEDE

Compenso dirigente	A)
Fondo c.d. Balduzzi	B)
5% su A) (art. 1 co. 4 lett. c) L. 120/2007)	
personale di supporto	C)
ove previsto, proporzionato a impegno orario oppure in % su A)	
IRAP	D)
8,5% su A) e C)	
oneri previdenziali personale di supporto diretto (non dirigente)	E)
X% su C)	
INAIL	F)
X% su C) in proporzione alla maggiorazione legata allo svolgimento dell'attività intramoenia rispetto a quella istituzionale	
fondo di perequazione	G)
5% (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000) su A)	
fondo dirigenza PTA	H)
X% (art. 116 comma 3 CCNL Area Sanità 2016-2018) su A)	
costi aziendali diversi	I)
di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili valorizzati in proporzione alla complessità della prestazione erogata X% su A)	
fondo collaborazione	J)
X% (art. 12 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000) su A)	
Tariffa	A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)+H)+I)+J)

PRESTAZIONI FUORI SEDE (ALLARGATA)

Compenso dirigente	A)
Fondo c.d. Balduzzi	B)
5% su A) (art. 1 co. 4 lett. c) L. 120/2007)	
IRAP	C)
8,5% su A)	
fondo di perequazione	D)
5% (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000) su A)	
fondo dirigenza PTA	E)
X% (art. 116 comma 3 CCNL Area Sanità 2016-2018) su A)	

costi aziendali diversi	F)
di produzione diretti ed indiretti, fissi e variabili valorizzati in proporzione alla complessità della prestazione erogata X% su A)	
fondo collaborazione	G)
X% (art. 12 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000) su A)	
Tariffa	A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)

RICOVERI

Compenso dirigenti sanitari:	A)
dirigente responsabile (1° operatore se individuato)	
professionista/i equipe	
dirigenti medici della struttura	
Fondo c.d. Balduzzi	B)
5% su A) (art. 1 co. 4 lett. c) L. 120/2007)	
Compenso dirigente anestesista	C)
Fondo c.d. Balduzzi	D)
5% su C) (art. 1 co. 4 lett. c) L. 120/2007)	
personale di supporto	E)
ove previsto, proporzionato a impegno orario oppure in % su A)	
IRAP	F)
8,5% su A) e C) e E)	
oneri previdenziali personale di supporto diretto (non dirigente)	G)
X% su E)	
INAIL	H)
X% su E) in proporzione alla maggiorazione legata allo svolgimento dell'attività intramoenia rispetto a quella istituzionale	
fondo di perequazione	I)
5% (art. 5 co. 2 lett. e) DPCM 27.03.2000) su A) e C)	
fondo dirigenza PTA	J)
X% (art. 116 comma 3 CCNL Area Sanità 2016-2018) su A) e C)	
costi aziendali diretti e indiretti	K)
fondo collaborazione	L)
X% (art. 12 comma 1 lett. c) D.P.C.M. 27.03.2000) su A) e C)	
Tariffa equipe medica	A)+B)+C)+D)+E)+F)+G)+H)+I)+J)+K)+L)

Nel preventivo che il paziente dovrà sottoscrivere per accettazione andranno esplicitati tutte le voci di costo attinenti all'intervento ed al ricovero, es. costo protesi, confort alberghiero, esami e consulenze specialistiche non correlate al DRG, robotica, ecc.